

Senato della Repubblica

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 1183

**EMENDAMENTI
GOVERNO**

30 novembre 2006

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), capoverso a) dopo le parole “inferiore a 690 euro” aggiungere le seguenti: “. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro”.

b) al comma 6, lettera c), le parole “le tabelle di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere ulteriormente rimodulate” sono sostituite dalle seguenti: “i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonché quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati”;

c) al comma 6, dopo la lettera c) è aggiunto il capoverso seguente: “c-bis) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti”.

Conseguentemente

All’articolo 5, dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. All’articolo 110, comma 5, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole “escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato” aggiungere le parole: “e gli apparecchi di cui al comma 6”.

9-ter. L’articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e

congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.”.

9-quater. È abrogato il comma 547 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.”.

Conseguentemente

Nella tabella A, sotto la voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni (in migliaia di euro):

2007: + 6.500
2008: - 3.000
2009: - 3.000

IL GOVERNO
N. Letta

2.1

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: “di norma” con le seguenti: “al massimo”;
- b) al comma 2, dopo le parole: “specifici indicatori di normalità economica,” inserire le seguenti: “di significativa rilevanza,” ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-*bis* della medesima legge.”;
- c) dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-*bis*. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4 *bis*. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori di cui al successivo articolo 10-*bis*, comma 2, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al quaranta per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto, devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-*bis* e 4-*bis* rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-*bis* dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»;
- d) al comma 5, sostituire le parole: “Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 4 del presente articolo” con le seguenti: “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate e introdotte rispettivamente dai commi 4 e 4 *bis* del presente articolo”;
- e) al comma 12, sostituire le parole: “di omessa, infedele o inesatta” con le seguenti: di omessa o infedele” e dopo le parole “al 10 per cento del reddito d'impresa” inserire le seguenti: “o di lavoro autonomo”;
- f) al comma 14, sostituire le parole: “di omessa, infedele o inesatta” con le seguenti: di omessa o infedele”;
- g) il comma 15 è abrogato.

IL GOVERNO
N. Lett

Art. 5

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) nelle lettere b) e c), dopo le parole "dalle società," sono inserite le seguenti: "nonché i *trust*,";

2) nella lettera d) dopo le parole "di ogni tipo," sono inserite le seguenti: "compresi i *trust*,";

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui i beneficiari del *trust* siano individuati, i redditi conseguiti dal *trust* sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del *trust* o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali";

c) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i *trust* e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del *trust* siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i *trust* istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del *trust* un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.".

4-ter. All'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera g-*quinquies*) è aggiunta la seguente: "g-*sexies*) i redditi imputati al beneficiario di *trust* ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;".

4-quater. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, lettera b), dopo le parole "persone giuridiche," sono inserite le seguenti: "nonché i *trust*,";

b) al secondo comma, lettera c), dopo le parole "persone giuridiche," sono inserite le seguenti: "nonché i *trust*,".

4-*quinquies*. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 48:

1) alla lettera a), dopo le parole "del coniuge", sono aggiunte le seguenti: ", del convivente *more uxorio*";

2) alla lettera b), dopo le parole "6 per cento;" sono aggiunte le seguenti "in caso di assenza del coniuge o dei parenti in linea retta: 4 per cento";

b) nel comma 49:

1) alla lettera a), dopo le parole “del coniuge”, sono aggiunte le seguenti: “, del convivente more uxorio”;

2) alla lettera b), dopo le parole “6 per cento;” sono aggiunte le seguenti “in caso di assenza del coniuge o dei parenti in linea retta: 4 per cento;”;

c) dopo il comma 49 è aggiunto il seguente: “49-*bis*. **Se** il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.”;

4-*sexies*. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“4-*ter*. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-*bis* e seguenti del codice civile, a favore dei discendenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.”;

b) all'articolo 8 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: “1 bis. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali.”»;

c) all'articolo 31, comma 1, le parole “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”;

4-*septies*. Le disposizioni di cui ai commi 4-*quinquies* e 4-*sexies* si applicano alle successioni apertesì a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente

All'articolo 5, dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-*bis*. È istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilità di garantire elevati premi ai giocatori;

b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 25 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e dell'11,29 per cento a favore dell'UNIRE;

- c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle agenzie di scommessa, nonché negli ippodromi.

9-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, introduce con uno o più provvedimenti scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e delle agenzie di scommessa;
- b) organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse affidata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo principale dal caso;
- d) per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote d'imposta previste all'articolo 38, comma 3, del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- e) per le scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta del 12% e di un montepremi non inferiore al 75% della posta di gioco.».

Conseguentemente

All'articolo 15 aggiungere, in fine, il seguente comma:

“18-bis. Le unità immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato, destinate ad uso abitativo e gestite dall'Agenzia del demanio, possono essere alienate dall'Agenzia medesima, ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”.

Conseguentemente

Nella tabella A, sotto la voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007 + 21.100
2008 - 16.100
2009 - 6.100

5.1

IL GOVERNO
N. S. G. H.

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis

1. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, primo periodo, le parole "salvo prova contraria" sono soppresse;
 - b) al comma 1, lettera a), le parole "beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie," sono sostituite dalle seguenti: "beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie,";
 - c) al comma 1, lettera b), dopo le parole "locazione finanziaria;" sono aggiunte le seguenti: "per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 4 per cento;"
 - d) al comma 2, secondo periodo, le parole "l'articolo 76" sono sostituite dalle seguenti "l'articolo 110";
 - e) al comma 3, lettera b), dopo le parole "locazione finanziaria;" sono aggiunte le seguenti: "per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;"
 - f) al comma 4-bis, le parole "di carattere straordinario" sono soppresse.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), se più favorevoli ai contribuenti, e quelle di cui alle lettere c) ed e), si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2006, n. 248.
3. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi seguenti a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2006.
4. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 4 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
6. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 4 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
7. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 3 a 6 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
8. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.
9. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
10. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alle procedure docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

Conseguentemente

All'articolo 18, il comma 40 è abrogato.

All'articolo 18 dopo il comma 40, inserire i seguenti:

«40-*bis*. Nell'articolo 36, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole "edilizia residenziale convenzionata pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "edilizia residenziale convenzionata". Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

40-*ter*. Per la uniforme e corretta applicazione delle norme di cui all'articolo 54, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dell'articolo 39, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati periodicamente i criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto n. 633 del 1972, dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'articolo 51, comma 3 del citato testo unico n. 131 del 1986.

40-*quater*. Nell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, le parole "di cui alle lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a), b) ed e)";
- b) dopo l'ultimo comma, è inserito il seguente: "con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta."».

40-*quinquies*. All'articolo 1, comma 497, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni le parole "per le sole cessioni fra persone fisiche" sono sostituite dalle seguenti "e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche".

40-*sexies*. Nell'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole "e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione," sono soppresse.».

Conseguentemente

All'articolo 5, inserire dopo il comma 9 i seguenti:

«9-*bis*. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) aggiudicazione, in base al criterio dell'offerta economicamente più conveniente, della concessione ad un soggetto da individuare a seguito di procedura di selezione aperta ai più qualificati operatori italiani ed esteri, secondo i principi e le regole previste in materia dalla

normativa nazionale e comunitaria, evitando comunque il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco;

- b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con procedura di selezione, dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari ed opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;
- c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto e previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare il costante allineamento dell'offerta del gioco all'evoluzione della domanda dei consumatori;
- d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare ed ininterrotto svolgimento, anche con l'apporto dei punti di vendita titolari di contratti con concessionari per la commercializzazione di tali giochi;
- e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.

9-ter. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, nelle more dell'operatività della nuova concessione, da affidare a seguito della prevista procedura di selezione, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il termine può essere prorogato una sola volta, per un uguale periodo, esclusivamente nel caso in cui tale misura si renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione.».

Consequentemente

Nella tabella A, sotto la voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 5.600
2008: + 12.300
2009: - 31.000

5.0.1

IL GOVERNO
N. Letta

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

Istituzione di un regime speciale civile e fiscale per le società di investimento immobiliare quotate(SIIQ)

1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le società per azioni residenti svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati italiani, nelle quali nessun socio possieda direttamente o indirettamente più del 51 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 51 per cento dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il 35 per cento delle azioni sia detenuto da soci che non possiedano direttamente o indirettamente più dell'1 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 1 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, possono avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato dalle disposizioni del presente e dei successivi articoli e dalle relative norme di attuazione che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 aprile 2007.
2. L'opzione per il regime speciale è esercitata entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, con le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'opzione è irrevocabile e comporta per la società l'assunzione della qualifica di "Società di investimento immobiliare quotata" che dovrà essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata "SIIQ", nonché in tutti i documenti della società stessa.
3. L'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale ad essa destinati rappresentano almeno l'80 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l'80 per cento dei componenti positivi del conto economico. Agli effetti della verifica di detti parametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d. lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonché quelle detenute nelle società che esercitino l'opzione di cui al successivo comma 6 e i relativi dividendi formati, a loro volta, con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali società. In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale, concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività diverse dalla locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate. La società che abbia optato per il regime speciale deve tenere contabilità separate per rilevare i fatti di gestione dell'attività di locazione immobiliare e delle altre attività, dando indicazione, tra le informazioni integrative al bilancio, dei criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 del successivo articolo 5-ter, la mancata osservanza per due esercizi consecutivi di una delle condizioni indicate nei precedente comma 3 determina la definitiva cessazione dal regime speciale e l'applicazione delle ordinarie regole già a partire dal secondo dei due esercizi considerati.
5. L'opzione per il regime speciale comporta l'obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno l'85 per cento dell'utile netto derivante dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni indicate al comma 3 del presente articolo; se l'utile

complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione è di importo inferiore a quello derivante dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale suddetta si applica su tale minore importo.

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 del successivo articolo 5-ter, la mancata osservanza di tale obbligo comporta la definitiva cessazione dal regime speciale a decorrere dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.
7. Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni residenti non quotate, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al precedente comma 3, e in cui una SIIQ possieda almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento di partecipazione agli utili. L'adesione al regime speciale di gruppo comporta, per la società controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai precedenti commi del presente articolo e dei successivi articoli, l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.

Art. 5-ter Regime fiscale della SIIQ

1. L'ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. L'importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto delle eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento.
2. Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti reali su immobili predetti, rilevando anche agli effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al comma 3 dell'articolo 5-bis, a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del valore della produzione assoggettati a imposizione ordinaria, si assume come costo fiscale quello riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili o ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.
3. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di 5 rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito sulle società relativa al periodo d'imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIIQ; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell'imposta sulle società relativa ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.
4. Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, fermo restando, in tal caso, l'applicazione del comma 2 del presente articolo.
5. A scelta della società, in luogo dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale può essere incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente come reddito derivante da attività diverse da quella esente

derivante dall'attività di locazione immobiliare è esente dall'imposta sul reddito delle società e la parte di utile civilistico ad esso corrispondente è assoggettato ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole stabilite nel successivo art. 3. Si comprendono nel reddito esente i dividendi percepiti, provenienti dalle società indicate nel comma 3 dell'articolo 5-bis, formati con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali società. Analoga esenzione si applica anche agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, tenendo conto, a tal fine, della parte del valore della produzione attribuibile all'attività di locazione immobiliare. Con il decreto di attuazione previsto dal comma 1 dell'articolo 5-bis, potranno essere stabiliti criteri anche forfetari per la determinazione del valore della produzione esente.

7. Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell'opzione e delle quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformità alle norme del TUIR si imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre attività eventualmente esercitate. Con il decreto attuativo di cui al precedente articolo 5-bis, comma 1, potranno essere previsti criteri anche forfetari per la ripartizione delle suddette quote.
8. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate, secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso di cui ai precedenti commi e a compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attività diverse da quella esente.

Art. 5-quater Regime fiscale dei partecipanti

1. Le SIIQ operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli utili, in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall'attività di locazione immobiliare nonché dal possesso delle partecipazioni indicate nel comma 3 dell'articolo 5-bis. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto, con conseguente concorso dell'intero importo dei dividendi percepiti alla formazione del reddito imponibile, nei confronti di: *a)* imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; *b)* società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 73 di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d)* del predetto articolo. La ritenuta è applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non è operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e agli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché su quelli che concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le società che abbiano esercitato l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 6 dell'articolo 5-bis operano la ritenuta secondo le regole indicate nei precedenti periodi solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ.
2. Le partecipazioni detenute nelle società che abbiano optato per il regime speciale non beneficiano comunque dei regimi di esenzione previsti dagli articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

3. Per le riserve di utili formatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre l'applicazione del regime speciale, continuano a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole.

Art. 5-quinquies
Conferimenti in SIIQ

1. Le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 6 dell'articolo 5-bis, sono assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole di tassazione ovvero ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento; tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di 5 rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi relative al periodo d'imposta anteriore a quello nel quale avviene il conferimento; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell'imposta sulle società relativa ai periodi d'imposta successivi; si applicano, per il resto le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5-ter.
2. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, i conferimenti alle società che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 6 dell'articolo 5-bis, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati si considerano compresi tra le operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ad imposta in misura fissa.
3. Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e i conferimenti alle predette società, diversi da quelli del comma 2, trova applicazione la riduzione alla metà di cui all'art. 35, comma 10-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; nonché ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro sei mesi dalla data di effettuazione del conferimento e sempre che le medesime società optino per il regime speciale.

Art. 5-sexies
Disposizioni finali

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina recata dai precedenti articoli. In particolare, il provvedimento dovrà tra l'altro definire:
 - a) le regole e la modalità per l'esercizio della vigilanza prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorità;

- b) i criteri e le modalità di determinazione del valore di mercato di cui all'articolo 5-ter, comma 1;
- c) le condizioni, le modalità ed i criteri di utilizzo delle perdite riportate a nuovo ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, formatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello di decorrenza del regime speciale;
- d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in SIIQ e nelle società controllate di cui all'articolo 5-bis, comma 6;
- e) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che interessano le SIIQ;
- f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell'attivo e del passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale;
- g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che interessano le SIIQ e le società da queste controllate;
- h) le modalità ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta preesistenti all'opzione;
- i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente disciplinati dai precedenti articoli o dai principi generali valevoli ai fini delle imposte dirette disciplinati da apposito articolo della legge.

Conseguentemente

Nella tabella A, sotto la voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: 0
2008: + 49.600
2009 - 7.600

5.0.2

IL GOVERNO
N. Suty

Art. 15

Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma non si applica ai beni immobili in uso all'Amministrazione della Difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali dell'Amministrazione stessa."

15.1

IL GOVERNO
N. Sutti

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

“Art. 17-bis

Riconoscimento fiscale dei valori iscritti in conseguenza di operazioni di aggregazione aziendale

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'art. 176 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nei medesimi anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario; sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.
5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono subordinate alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
7. La società risultante dall'aggregazione che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al Titolo III, capi III e IV del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
8. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 7, la società è tenuta a liquidare e versare, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta

precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi

Conseguentemente

All'articolo 5, dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 dopo le parole "somma giocata;" sono aggiunte le seguenti parole: "i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità;"».

Conseguentemente

Nella tabella A, sotto la voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni (in migliaia di euro):

2007 + 48.000

2008 + 13.300

2009 + 1.800

IL GOVERNO
N. Letta

Dopo il comma 61, inserire il seguente:

«61-bis. All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: "d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali"».

Conseguentemente

Nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007 - 2.100

2008 - 2.500

2009 - 2.500

IL GOVERNO
N. S. S. S.

18.4

All'articolo 18, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea."

IL GOVERNO



18.46

All'articolo 18, sostituire il comma 64 con il seguente:

“64. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, **di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale**, formulata sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **e con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale**, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 62 concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate”.

IL GOVERNO

N. S. G.

18.47

Zone franche

Art. 18

All'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 65, dopo le parole "il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico , anche in coordinamento" sono aggiunte le seguenti parole: "con il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero delle infrastrutture e".

2. Al secondo periodo del comma 71, dopo le parole "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico", sono aggiunte le seguenti parole: "e con il Ministro delle infrastrutture,".

3. Al secondo periodo del comma 74, dopo le parole "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico", sono aggiunte le seguenti parole: "e con il Ministro delle infrastrutture,".

4. Al comma 202, dopo le parole " di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono aggiunte le seguenti parole: ", sentito il Ministero delle infrastrutture".

5. Al comma 203, dopo le parole " su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono aggiunte le seguenti parole: ", sentito il Ministero delle infrastrutture".

18.48

IL GOVERNO
N. FUK

All'articolo 18, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 86 dopo le parole "di concerto" aggiungere le parole "col Ministro delle politiche per la famiglia e"

b) al comma 412 dopo le parole "di concerto" aggiungere le parole "col Ministro delle politiche per la famiglia e"

c) al comma 741, dopo le parole "su proposta" aggiungere le parole "del Ministro delle politiche per la famiglia,"

IL GOVERNO
N. S. G.

RELAZIONE

Si tratta di un emendamento strettamente legato alla necessità di rispettare la delega conferita al Ministro per la famiglia e di coordinare tra loro le norme della finanziaria. Il comma 86 prevede iniziative di riduzione del costo dei servizi da adottarsi da parte dei Ministri dell'economia e dello sviluppo, mentre il comma 750 autorizza il Ministro della famiglia a sperimentare iniziative di abbattimento del costo dei servizi; il comma 412 tratta della materia di cui alla legge 53/2000, espressamente delegata al Ministro della famiglia; il comma 741 non prevede tra i proponenti il Ministro della famiglia, così fortemente penalizzando la possibilità di iniziative delle attività sociali in favore della famiglia.

18.49

Cabina di regia e Min. Interno

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 120, lettera c), dopo le parole "Ministro competente" inserire le seguenti parole ", Ministro dell'interno, Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali";
- b) al comma 128, le parole "e il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno".

18.50

IL GOVERNO
N. Sicuti

All'articolo 18, dopo il comma 133, è aggiunto il seguente:

"133-*bis*. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con detti decreti si provvede altresì all'attuazione di disposizioni legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa in modo da assicurare, nel sistema dell'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza **e dandone adeguata evidenza**, l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle disposizioni legislative medesime."

18.51

IL GOVERNO
N. S. G.


All'articolo 18, dopo il comma 133 è inserito il seguente:

“ 133-bis. All'articolo 1, comma 22-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, della legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al secondo periodo, dopo le parole: “segreteria tecnica” sono aggiunte le seguenti:”che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303”;
- b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente periodo: “Non si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma.”.

18.52

IL GOVERNO



All'articolo 18, dopo il comma 143 è inserito il seguente:

“143-bis. Al fine di conseguire il più razionale impiego delle risorse umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell'espletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di conseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica nell'ambito delle risorse disponibili, il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, a carattere interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia, con l'obiettivo di realizzare una riduzione della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, almeno pari al 5 per cento entro l'anno 2007 e di un ulteriore 5 per cento entro l'anno 2008, anche mediante le convenzioni di cui al successivo comma 146.”

IL GOVERNO
N. Sait

Relazione illustrativa

L'emendamento intende introdurre una procedura concertata per favorire la ridislocazione dei presidi delle Forze di polizia, adeguandoli ai nuovi contesti sociali e procedendo alla soppressione delle strutture non più necessarie.

Relazione tecnica

Negli anni 2007-2008 si avrà complessivamente un risparmio di spesa del 10 per cento.

18.53

All'articolo 18, dopo il comma 145, inserire il seguente:

"145-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) procede alla realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorità per il "Centro polifunzionale della Polizia di Stato" di Napoli, rientrante tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005, nonché alla realizzazione degli investimenti di cui al primo periodo del presente comma."

IL GOVERNO

N. Sisti

18.54

All'articolo 18, il comma 146 è sostituito dal seguente:

“146. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Identica facoltà è attribuita al Comandante Generale della Guardia di finanza e, per sua delega, ai Comandanti Regionali e Provinciali per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia economico-finanziaria. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.”

Conseguentemente

Al comma 576, terzo periodo, le parole da "Il residuo 50%" fino a "l'incremento dell'efficienza e dell'efficacia" sono sostituite con le seguenti: "Il Ministero delle infrastrutture provvede, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, all'esercizio".

18.55

IL GOVERNO
N. S. G.



Art 18 A.S. 1483

Oggetto: Proposta di norma di legge relativa a cessazione anticipata (prima della scadenza del contratto individuale) dell'incarico dirigenziale di prima fascia (incarichi di funzione dirigenziale generale).

De fe il comma 166, insieme i seguenti:
~~Le ipotesi normative potrebbe essere così formulata:~~

"1. In considerazione dei peculiari aspetti di specificità del Ministero dell'economia e delle finanze ed al fine di garantire un più efficiente utilizzo della risorse in relazione ai mutati assetti funzionali ed organizzativi e favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti in servizio presso il medesimo Ministero, gli incarichi conferiti a dirigenti generali di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, che, relativamente ad un medesimo ufficio, anche per effetto di rinnovi, abbiano complessivamente superato la durata di sei anni, cessano, ove non confermati per motivate esigenze organizzative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai dirigenti che, per effetto del comma 1, risultano cessati dall'incarico precedentemente svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, ai dirigenti medesimi è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario."

18.56

IL GOVERNO

N. S. S.

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 169 dopo le parole "Il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti:" e gli altri Ministri competenti". e dopo le parole " partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze" aggiungere le seguenti: " e rispettive società controllate e collegate".

b) sostituire il comma 170 con il seguente:

"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il conferimento di nuovi incarichi, nelle società di cui al comma 169, i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, non possono superare l'importo di 500.000 euro annui, a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi saranno rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Per comprovate ed effettive esigenze il Ministro dell'economia e delle finanze può concedere autorizzazioni in deroga. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualità di indennità"

IL GOVERNO



18.57

All'articolo 18, dopo il comma 172, inserire i seguenti:

172 *bis* All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole <<è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri>> sono sostituite dalle seguenti <<è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare>>.

172 *ter*. All'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto infine il seguente periodo: <<Con regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una più efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili>>".

18.58

IL GOVERNO
N. S. G. S.

Emendamento al comma 176.

Al comma 176, in fine, prima delle parole “composto da personale appartenente al Dipartimento stesso” aggiungere le seguenti :” cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento”.

IL GOVERNO
N. Salsi

18.59

All'articolo 18, comma 198, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire al primo periodo le parole "dei commissari straordinari" con le seguenti: "i commissari straordinari";
- b) al primo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270" aggiungere le seguenti: "e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39" e sopprimere le parole "che si trovano nella fase liquidatoria".
- c) al secondo periodo, sostituire le parole "con proprio decreto, dispone" con le parole "con proprio decreto, può disporre" ed aggiungere, dopo le parole "relativo a più procedure" le parole "che si trovano nella fase liquidatoria".

~~Relazione sul cartaceo~~

16 GOVERNO
N. Suter

18.60

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1973 n. 407
provvedimento primo di effetti finanziari

30 NOV. 2006

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

All'articolo 18, dopo il comma 201, inserire il seguente:

201 bis. All'articolo 8 decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 1, inserire il seguente comma 2:

«2. La facoltà prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 270 è esercitata dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell'articolo 4 bis, comma 11, dall'assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario è costituito parte civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione anche se è scaduto il termine previsto dall'articolo 79 del codice di procedura penale».

1861

IL GOVERNO
N. S. L.

Enti di ricerca – modifica tecnica errata formulazione comma
205 – esclusione articolo 22 di bersani

All'articolo 18, il comma 205 è sostituito dal seguente:

“205. Agli enti pubblici di ricerca, all'Istituto nazionale di economia agraria, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e alle agenzie regionali per l'ambiente, non si applica l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.”.

18.62

IL GOVERNO
N. S. S.

All'articolo 18, il comma 211 è sostituito dai seguenti:

“211. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1 gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.”

“211-bis .Per l'anno 2007 è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007, l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.”

Conseguentemente, alla Tabella A, voce "Ministero dell'interno", apportare le seguenti variazioni:

2007 - 42.800

2008 - 51.776

2009 - 51.776

IL GOVERNO
N. Sicuti

Relazione illustrativa

Comma 211. La disposizione è necessaria per assicurare una copertura delle carenze di organico delle Forze di polizia, nonché per assumere gli ausiliari della Polizia di Stato trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2006.

Comma 211bis. La disposizione è intesa a ripianare in parte le vacanze nell'organico dei vigili del fuoco per assicurare un adeguato livello dei servizi nei confronti dei cittadini per il pronto intervento e per i servizi specializzati.

Relazione tecnica

Comma 211. Il costo unitario annuale di un agente è di € 31.100; pertanto, l'ulteriore assunzione di 1.000 unità determina, a decorrere dal 1 gennaio 2007, un onere di € 31,1 milioni. Alla relativa copertura si provvede con la riduzione della Tabella A, Voce: Ministero dell'Interno.

Comma 211bis. Il costo unitario annuale di un vigile del fuoco è pari a € 34.460.

Per il 2007 le assunzioni decorrono dal 1° luglio 2007, pertanto, l'onere relativo al 2007 è pari a € 11.700 milioni, mentre quello a decorrere dal 2008 è pari a € 20.676 milioni.

Alla relativa copertura si provvede con la riduzione della Tabella A, Voce: Ministero dell'Interno.

X
C. Sicuti

A. S. 1183

All'articolo 18, dopo il comma 211, inserire i seguenti:

211-ter. Per l'anno 2007, per esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, l'Arma dei carabinieri è autorizzata, in deroga all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Con Decreto del Ministro della Difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.

211-quater. Per l'anno 2007, al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, in deroga all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.

Conseguentemente:

Nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007	- 10.000
2008	- 20.000
2009	- 20.000

18.64

IL GOVERNO
N. Lett

All'articolo 18, dopo il comma 211, inserire i seguenti:

"211-bis. Per l'anno 2007, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008."

"211-ter. Per l'anno 2007, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati amministrativi e contabili entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze."

Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze

2007 - 1.000
2008 - 4.000
2009 - 4.000

Ministero della giustizia

2007 - 3.000
2008 - 15.000
2009 - 15.000

18.65

IL GOVERNO

N. Lotti

All'articolo 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 220 alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: "nell'attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti di formazione lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007".

b) al comma 147, le parole: "sistemi informativi" sono soppresse e alla fine aggiungere il seguente periodo: "tale misura deve essere raggiunta mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurre il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto".

~~c) dopo il comma 226 inserire il seguente: "226-bis. All'articolo 10-bis, comma 5, quarto periodo del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".~~

N. Sicuti

d) Al comma 244, primo periodo, dopo le parole: "della presente legge," aggiungere le seguenti: "nonché del personale di cui al comma 665, lettera f)."

e) dopo il comma 244 è inserito il seguente comma: 244-bis. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

f) all'articolo 18, dopo il comma 397, inserire il seguente: "397-bis. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2007 possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche".

18.66

IL GOVERNO
N. Sicuti

Art. 18

Al comma 222, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo dopo le parole "elusione fiscale" inserire le seguenti "**,nonché l'attività di monitoraggio e contenimento della spesa**",
- b) al secondo periodo, dopo le parole: "Le modalità di reclutamento", sono inserite le seguenti: **del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali,**".

IL GOVERNO
N. Sauty

18.67

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze.
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato di conti e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 300
provvedimento privo di effetti finanziari

5 9 1992 1995

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Couto

All'art. 18 , dopo il comma 226, inserire il seguente:

“226 bis. All'art. 10-bis, comma 5, quinto periodo del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: “31 dicembre 2006” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007”.

Conseguentemente:

Nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007 - 5.600
2008 - ---
2009 - ---

18.68

IL GOVERNO
N. Sauts

All'articolo 18, al comma 231, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

di magistratura N. Sott

"h-quinquies) del personale della giustizia amministrativa."

IL GOVERNO
N. Sott

A 8.69

All'articolo 18, al comma 240, aggiungere il seguente periodo:

“In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, a decorrere dall'anno 2007, la somma di 40 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di Polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.”

Conseguentemente, alla Tabella A, voce “Ministero dell'economia e della finanze”, apportare le seguenti variazioni:

2007	- 40.000
2008	- 40.000
2009	- 40.000

IL GOVERNO
N. S. G. S.

Relazione tecnica

L'emendamento è volto ad incrementare le risorse per il rinnovo del contratto di lavoro del personale dei Corpi di Polizia e delle Forze armate per il biennio 2006-2007, attraverso uno specifico stanziamento di 40 milioni annui destinato ai trattamenti accessori, correlati alla specificità dei compiti espletati dal medesimo personale, in considerazione delle particolari necessità contingenti.

18.70

Ufficio del Ministero dell'economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato di viale
della Vittoria, 11-ter della legge 3 agosto 1978, n. 30

Condizione oneri positiva negativa
Condizione finanziaria positiva negativa

RAZIONIERE GENERALE DELLO STATO

28 MAR 2006

Conto



- All'articolo 18, dopo il comma 240, aggiungere il seguente:

“240-*bis*. Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero dell'interno è incrementato, a decorrere dall'anno 2007, di 6 milioni di euro.”

Conseguentemente alla Tabella A, voce “Ministero dell'interno”, apportare le seguenti variazioni:

2007 – 6.000

2008 – 6.000

2009 – 6.000

18.71

IL GOVERNO
W. S. S.

18.72

All'articolo 18, dopo il comma 241,

aggiungere il seguente:

“241-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai Contratti Collettivi Nazionali o da provvedimenti di recepimento di Accordi sindacali.”

Conseguentemente, alla Tabella A, voce "Ministero della Salute", sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 10.000

2008: - 6.000

2009: - 6.000

IL GOVERNO
N. S. G.

Relazione illustrativa

Il personale in argomento ha il dovere di esporsi al rischio, ne consegue la necessità di dover far fronte alle conseguenze lesive da parte dello Stato.

L'emendamento è volto a ripristinare in parte il rimborso delle spese di cura a carico delle Amministrazioni sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze di Polizia e delle Forze armate per ferite e lesioni riportate nell'espletamento dell'attività di polizia, ovvero operativa ed addestrativa, dipendenti da causa di servizio.

Analogamente a quanto avvenuto per le spese di missione all'estero, di cui all'art. 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'intervento opera una deroga all'applicazione delle disposizioni contenute nella predetta legge finanziaria per il 2006, che hanno escluso il rimborso di tutte le spese di cura sostenute per ferite e lesioni dipendenti da causa di servizio.

Il ripristino del rimborso delle spese di cura previsto dal presente emendamento non è esteso a tutte le ferite e lesioni dipendenti da causa di servizio ma solo a quelle riportate nell'espletamento di attività che espongono maggiormente a rischio il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze di Polizia e delle Forze armate, escludendo, in ogni caso, il rimborso delle spese per cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie.

Relazione tecnica

Anche in relazione alle espresse esclusioni, l'onere dell'emendamento è alquanto contenuto e può essere quantificato con ampi margini in 6 milioni di euro l'anno.

Considerato che occorre necessariamente estendere espressamente l'applicazione della norma anche alle spese di cura sostenute nel corso del 2006 dal personale interessato, per evitare ingiustificate penalizzazioni e disparità di trattamento in una materia alquanto delicata, per l'anno 2007 l'onere, con ampi margini, è stato quantificato in 10 milioni di euro.

X
X

54

“261 - bis. Le disponibilità iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso dell'anno di competenza, sono utilizzate nell'esercizio successivo. La quota del predetto fondo non ripartita nell'anno 2006 è assegnata nell'anno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento dell'offerta formativa e per la formazione del personale, sulla base di quanto previsto dalla direttiva n. 33 del 3 aprile 2006 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha lo scopo di consentire l'utilizzazione, nell'esercizio successivo a quello di competenza, delle risorse iscritte nel Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per interventi perequativi, destinato alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, istituito, con la legge 18 dicembre 1997, n. 440, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. L'emendamento si propone inoltre lo scopo di recuperare le risorse del medesimo fondo, che non è stato possibile ripartire ed assegnare alle istituzioni scolastiche nell'anno 2006. Tali risorse saranno pertanto ripartite e assegnate nell'anno 2007.

18.73

x
x

Cart'o

EMENDAMENTO

Articolo 18

Al comma 262, lett. c):

- Aggiungere infine, il seguente periodo: “Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e **2009/2010**, una volta completate le nomine di cui al comma 275, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento alla *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'*iter* concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato

...to di formazione, superando il successivo
esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di
presidenza.”

Al comma 275, secondo periodo, sopprimere le parole “e interregionale,
questi ultimi a domanda,”.

18.74

IL GOVERNO
N. Suter



EMENDAMENTO

Articolo 18

Al comma 262, lettera c):

- al primo periodo sopprimere le parole da “e di definire” a “ricorrenti”;

- inserire, dopo il secondo periodo che termina con le parole “per complessive 20.000 unità.”, il seguente: “Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”;

- sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: “Contestualmente all’applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un’attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni Parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuarsi per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi della predetta legge n. 143 del 2004, i corsi SISS, i corsi accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il Corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.”

- all’ottavo periodo sopprimere le parole “del 2 maggio 2005” e “prioritari”.

- sopprimere il penultimo periodo.

18.75

IL GOVERNO

N. Letta



ATTO SENATO 1183

art. 1

Dopo il comma 273 aggiungere il seguente altro:

273 bis -I Revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Pubblica Istruzione, già nominati dal competente Ufficio Scolastico Regionale, sono confermati fino all'emanazione del decreto di nomina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del provvedimento di modifica al regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44.

18.76

IL GOVERNO
N. Sutti



Emendamenti all'art. 18

Dopo il comma 324 aggiungere i seguenti:

“324-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 34 quinquies del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è abrogato.

324-ter. Il primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato.

324-quater. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 è aggiunto il seguente comma:

“2. Le aliquote e le compartecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma 3 sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle Regioni a statuto ordinario di cui al comma 1.””

18.77

IL GOVERNO
N. Sicuti



Emendamenti all'art. 18

- Al comma 332 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni, deliberati dal CIPE alla data del 30 settembre 2006."
- Conseguentemente, al comma 327 sono apportate le seguenti modifiche:
 - lettera a), sostituire il punto 2) con il seguente: "2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,371 per l'anno 2007, 0,267 per l'anno 2008 e 0,239 per l'anno 2009;"
 - lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente: "comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,034 per l'anno 2007, 0,023 per l'anno 2008 e 0,020 per l'anno 2009;"

18.78

IL GOVERNO
N. Sute

Emendamenti all'articolo 18

- Al comma 332 le parole da "il saldo finanziario in termini di competenza..." fino a "per la parte in conto capitale" sono soppresse.

- Dopo il comma 332 è aggiunto il seguente: "332-bis. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio."

18.79

IL GOVERNO
N. S. S.



- all'articolo 18, dopo il comma 346, inserire il seguente comma:
comma 346-bis: Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 della legge 24 dicembre 2003, n. 350";

18.80

IL GOVERNO
N. Sauti

Emendamento all'art. 18

Dopo il comma 346 aggiungere il seguente:

“346-bis. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da “Agli enti che presentano” a “.....riduzione dei trasferimenti erariali.” sono soppresse con decorrenza dal 1° gennaio 2007.”

18.81

IL GOVERNO

N. G. G. G.



All'articolo 18, comma 347, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al capoverso le parole "*Per il triennio 2007-2009*" sono sostituite dalle seguenti: "*Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009*";
- b) alla lettera a) le parole: "*44 milioni*" sono sostituite dalle seguenti: "*55 milioni*";
- c) alla lettera b) le parole: "*56 milioni*" sono sostituite dalle seguenti: "*71 milioni*";
- d) alla lettera c), le parole "*tra loro associati o che abbiano delegato funzioni alle comunità montane*" sono soppresse;
- e) alla lettera d) le parole: "*45,9 milioni*" sono sostituite dalle seguenti: "*19,9 milioni*";
- f) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"*e-bis) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane;*";

Conseguentemente, il comma 351 è sostituito dal seguente:

"351. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1 gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto dal Ministero dell'interno un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti."

IL GOVERNO

N. Sisti

Relazione illustrativa

L'emendamento intende recuperare le finalità originarie dell'articolo 75-bis dell'AC 1746-bis, come inserito a seguito dell'esame in Commissione, integrato dalle finalizzazioni individuate con successivo emendamento.

In particolare:

- 1) sono ripristinate negli importi iniziali le dotazioni dei fondi di cui alla lettera a) e b), che incrementano il contributo ordinario nei comuni con meno di 5.000 abitanti, ove la presenza di anziani e bambini risulti superiore alla media [le lettere a) e b) interessano, rispettivamente, 818 e 788 enti, dei quali 29 doppiamente beneficiari]; la riduzione apportata non consente di conseguire l'obiettivo percentuale predeterminato di incremento del fondo ordinario;
- 2) il fondo di cui alla lettera c), pari a complessivi 42 milioni destinati a spese di investimento, è previsto a favore degli originali beneficiari, vale a dire la totalità dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (circa 4200 comuni), mentre l'attuale formulazione rende problematica l'individuazione dei comuni destinatari e, comunque, ne restringe in modo drastico il numero;
- 3) il fondo di cui alla lettera d), destinato alla generalità dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non beneficiari degli interventi di cui alle lettere a) e b), viene ridotto a 19,90 milioni per consentire l'invarianza di spesa in relazione all'introduzione nell'attuale testo della lettera e) che prevede il finanziamento di 37,50 milioni per gli oneri derivanti dalle assunzioni autorizzate nei comuni ai sensi del comma 247 del medesimo articolo 18;
- 4) è previsto, alla lettera f), uno specifico finanziamento a favore delle **comunità montane**, pari a 20 milioni, mediante il quale si tiene fede allo **specifico impegno preso dal Governo** nei confronti di tali enti;
- 5) si apportano le necessarie e conseguenti modifiche al comma 351, provvedendo a:

ILEPA

65

- a) rideterminare la dotazione prevista a favore degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa da 50 milioni a 30 milioni, assicurando in tal modo la copertura del finanziamento a favore delle comunità montane di cui alla nuova lettera f);
- b) correggere un errore materiale dell'attuale testo che prevede il finanziamento per il solo anno 2007 in luogo del corretto finanziamento per ciascuno dei tre anni 2007, 2008 e 2009.

Relazione tecnica

Le risorse derivano dall'utilizzo di disponibilità del fondo ordinario per gli enti locali.

18.82

Emendamenti all'art. 18

Al comma 347 sono apportate le seguenti modifiche:

- all'alinea, dopo le parole "sono disposti i seguenti interventi" sono aggiunte le seguenti "di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 247 del presente articolo";

- la lettera e) è soppressa.

18.83

IL GOVERNO
N. Sutti



- all'articolo 18, comma 347:

alla lett. c), le parole: "tra loro associati" sono sostituite dalle seguenti: "che svolgono le loro funzioni in forma associata".

IL GOVERNO
N. Sutti

18.84

- all'articolo 18, comma 361:

alla lett. d), sostituire alla fine del secondo periodo le parole: "per il comune avente maggiore popolazione" con le parole: "per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio tra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana";

18.85

IL GOVERNO
N. Suti

- l'articolo 18, comma 364, è sostituito dal seguente:

“All'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono inserite le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, primo periodo, le parole “dodici mesi” sono sostituite dalle parole “ventiquattro”;
- b) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi”;
- c) al comma 4, ultimo periodo, la parola “perfezionate” è sostituita dalla parola “bandite”.

IL GOVERNO

N. Letta

18.86

All'articolo 18, dopo il comma 367 è aggiunto il seguente:

“ 367 bis. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualità dell'azione di governo degli enti locali, è istituita un'Unità per il monitoraggio con il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali previste dalla normativa vigente e di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali anche mediante la valutazione delle loro attività, la misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e l'apprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresì conto dei dati relativi al patto di stabilità interno. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni relative alla composizione dell'Unità, alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali sono attribuite le funzioni di vigilanza sull' Unità. Per il funzionamento dell' Unità è istituito un fondo, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione finanziaria pari a due milioni di euro a decorrere dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei Conti”.

Conseguentemente, nelle tabelle seguenti, sotto la voce Ministero dell' economia e delle finanze apportare le variazioni come di seguito indicate (in migliaia di euro):

- Tabella A:

2008 - 2.000

- Tabella E:

	2007	2008	2009
Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica			
- art. 10, comma 5			
- (4.1.5.15 Interventi Strutturali			
- di politica economica – cap. 3075)	- 2.000	=	- 2.000

18.87

IL GOVERNO
N. S. G. S.

all'articolo 18, i commi da 368 a 372 sono soppressi.

18.88

IL GOVERNO
Ni Suti

- all'articolo 18, i comma da 373 a 380 sono così sostituiti:

“373”. Nelle società a totale partecipazione di Comuni o Province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il Presidente all'80% e per i componenti al 70% delle indennità spettanti, rispettivamente, al Sindaco e al Presidente delle Provincia ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata.

“374”. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 373, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

“375”. Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.

“376”. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 373 e 374 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50% del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50% del capitale.

“377”. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari regionali e degli enti locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

“378”. Le Regioni e le Province autonome di Bolzano e di Trento adeguano ai principi di cui al presente articolo la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

“379”. Nell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole "consigli circoscrizionali" sono inserite le seguenti "dei soli comuni capoluogo di provincia"; b) al comma 2, dopo la parola "circoscrizionali" sono inserite le seguenti "limitatamente ai comuni capoluogo di provincia".

"380". Nel comma 3 dell'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "cinquemila" sono sostituite dalle seguenti "quindicimila".

"380 bis". Le disposizioni di cui ai commi da 373 a 378 non si applicano alle società quotate in borsa.

"380 ter". Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

"380 quater". Gli incarichi di amministratore delle società di cui al presente articolo conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a diecimila euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 1, entro trenta giorni dal percepimento.

18.89

IL GOVERNO
N. Gatti

All'articolo 18, dopo il comma 380, inserire i seguenti:

380 - bis. Le norme del presente comma costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, 3° comma, e 119, 2° comma della Costituzione. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle Regioni e degli enti di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti.

380 - ter. All'articolo 41 della legge 448 del 28 dicembre 2001 sono aggiunti i seguenti comma:

"2bis. A partire dal 1 gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le Regioni e gli enti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 448 del 28 dicembre 2001, in materia di monitoraggio.


2ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza."

380 - quater. Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41 della legge 448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi.

380 - quinquies. Dal 1° gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento. Sono escluse le operazioni di tale natura per le quali la delibera del Consiglio regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purché completate entro e non oltre il 31 marzo 2007.

380 - sexties. Al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono soppresse le parole "non collegati a un'attività patrimoniale preesistente".

380- septies. All'articolo 255 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206."



18.91

A.S. 1183

Emendamento

All'articolo 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- il comma 388 è sostituito dal seguente:

“388. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «1° gennaio 2008» e «31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1° gennaio 2007» e «31 dicembre 2006»;
- b) al comma 5:
 - 1) nel primo periodo, la parola: «erogate» è soppressa;
 - 2) nel secondo periodo, le parole: «alle prestazioni maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni accumulate»;
- c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: «alle prestazioni pensionistiche maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni»;
- d) al comma 3, le parole da: “Entro il 31 dicembre” fino a: “lettera b), n.1):” sono sostituite dalle seguenti: “*Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:*”
- e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: “alla costituzione” sono inserite le seguenti: “, *entro il 31 marzo 2007;*”
- f) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

“*3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.*”;
- g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“*4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2, del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1, ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6.*”;

21

All'articolo 1, comma 3, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, le parole: "Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione".

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279."

- al comma 390, aggiungere, alla fine, il seguente periodo:

"Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva".

- al comma 395 aggiungere, alla fine, la seguente lettera c):

"c) all'ultimo comma, le parole "al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1"."

Conseguentemente:

sopprimere il comma 7 dell'articolo 2.

18.91

IL GOVERNO

N. Saut

Sostituire l'elenco1 con il seguente:

Elenco n. 1
(Art. 18, c. 392)

Quote da accantonare

Articolo, comma	intervento	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
		(IN MILIONI DI EURO)					
		2007	2008	2009	2007	2008	2009
18,74	Fondo promozione nuova edilizia ad alta efficienza energetica	5	10	15	5	10	15
18,85	Fondo insediamento infrastrutture strategiche energetiche	25	25	40	5	10	30
18,444	Fondo competitività	215	215	215	70	145	200
18,450	Fondo finanza impresa	30	50	55	10	15	20
18,477	Fondo art. 16 Legge n. 266 del 1997	15	20	25	5	10	25
18,493	Fondo salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà	10	20	0	5	10	10
18,471	FIRST	300	300	360	150	200	300
18,494	Imprese pubbliche	600	600	600	500	500	500
18,502	Autotrasporto	420			420		
18,537	Alta velocità/Alta capacità	0	900	1.200	0	900	1.200
18,539	Apporto capitale Ferrovie S.p.A.	400	0	0	400	0	0
18,542	Rifinanziamento rete tradizionale F.S.	2.000	1.200	0	2.000	1.200	0
18,581	ANAS - Nuovi investimenti		1.500	1.500		400	500
18,743	Fondo per le spese di funzionamento della Difesa	30	350	200	30	350	200
18,802(Tab. D)	Rifinanziamenti spese di investimento	3.026	1.504	6.438	1.400	800	1.000
		7.076	6.694	10.648	5.000	4.550	4.000


 IL GOVERNO
 N. Lett

All'articolo 18, dopo il comma 402, inserire i seguenti:

402-*bis*. L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento dal dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.

402-*ter*. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, già definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.

403-*quater*. E' abrogato l'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

18.93

IL GOVERNO
N. SUT

Cor

~~18.94~~
indennità integrativa speciale in misura intera sul trattamento pensionistico di reversibilità

All'articolo 18, dopo il comma 402, inserire i seguenti:

402-*bis*. L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento dal dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.

402-*ter*. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, già definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.

403-*quater*. E' abrogato l'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

18.94

IL GOVERNO
N. Lett

All'articolo 18, comma 405, dopo le parole: "malattie professionali", inserire le seguenti:

"in funzione dell'adozione di piani pluriennali di prevenzione e di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e in proporzione alla riduzione del tasso di incidentalità nel biennio precedente, e comunque".

18.95

IL GOVERNO
N. Senti

EMENDAMENTO

All'articolo 18 dopo il comma 405, inserire il seguente

<< 405-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis

1. *All'articolo 178 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento."*

2. *All'articolo 150, primo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole "purché non superiore all'ottanta per cento" sono inserite le seguenti: "e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con menomazione dell'integrità psicofisica di qualunque grado, purché non superiore al 60 per cento"*

3. *All'articolo 220 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole "di grado non inferiore al 50 per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione dell'integrità psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento"*

4. *All'articolo 76, primo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole "invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella"*

5. *All'articolo 218, primo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole "invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella"*

6. *Alla fine dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è aggiunto il seguente comma: "Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell'integrità psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento."*

7. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, dell'integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento."

8. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole "con un grado di invalidità superiore al 33 per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con una menomazione dell'integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento"

9. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole "se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, se hanno subito una menomazione dell'integrità psicofisica di grado inferiore al 40 per cento".

10. All'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole "abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento", sono inserite le seguenti: "e, se si tratta di disabile del lavoro per infortunio sul lavoro verificatosi nonché per malattia professionale denunciata a decorrere dal 1° gennaio 2007, abbia una menomazione dell'integrità psicofisica di grado superiore al 59 per cento".

11. All'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole "abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento", sono inserite le seguenti: "e, se si tratta di disabile del lavoro per infortunio sul lavoro verificatisi nonché per malattia professionale denunciata a decorrere dal 1° gennaio 2007, abbia una menomazione dell'integrità psicofisica di grado compreso tra il 50 per cento e il 59 per cento".

12. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro della sanità del 1° febbraio 1991, alla fine del punto b) sono inserite le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari o superiore al 50 per cento".

13. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro della sanità del 1° febbraio 1991, alla fine del punto b), sono inserite le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con una menomazione dell'integrità psicofisica di grado inferiore al 50 per cento".>>

18.96

IL GOVERNO
N. Letta

All'articolo 18, dopo il comma 409, aggiungere il seguente:

409-bis. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del Testo Unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo: del 30 per cento per l'anno 2007; del 60 per cento per l'anno 2008; del 100 per cento per l'anno 2009. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. E' fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.

18.97

IL GOVERNO
N. Luth

Os

All'articolo 18:

Al comma 414, lettera b), aggiungere alla fine il seguente periodo:

“Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, assicura l'attività di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.”

Conseguentemente:

sostituire il comma 416 con il seguente:

“ 416. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole “per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008”, sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e finanze per l'attività di affiancamento alle Regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attività.”

nella Tabella A, sotto la voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2007: -1.000;
2008: -1.000;
2009: -1.000.

18-98

IL GOVERNO

N. Suter

85
4


AS 1183

Emendamento

All'articolo 18, comma 414, è apportata la seguente modifica:

- alla lettera e) sopprimere le seguenti parole: "e accedono al Fondo transitorio di cui alla medesima lettera b)".

IL GOVERNO



Relazione illustrativa

La norma è finalizzata a consentire modalità di copertura a carattere pluriennale per le situazioni debitorie registrate al 31 dicembre 2005, anche alle regioni che, pur non trovandosi nella condizione di potere accedere al fondo per il rientro dai disavanzi strutturali di cui alla lettera b) dell'articolo 18, comma 414, hanno tuttavia la necessità di avvalersi di tali modalità. Ovviamente per tali regioni viene mantenuta la condizione di dover sottoscrivere l'accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 311/2004, quale elemento vincolante per potersi avvalere della facoltà di ricorso alle misure di copertura poliennale.

Relazione tecnica

Dalla disposizione non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

30 NOV. 2006

Visti i dati del Ministero dell'economia e delle finanze
e del Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato ha deliberato
il 27 novembre 2006 l'approvazione dell'articolo 18, comma 414
della legge 311/2004, con le seguenti modificazioni:

18.99

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



81 4

EMENDAMENTO

All'articolo 18, comma 414, dopo la lettera *f*) inserire le seguenti lettere :

“ *f-bis*) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera *f*) del presente comma, per il periodo 1 marzo 2007- 29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti , sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima agenzia la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall’AIFA, secondo le modalità indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell’AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei propri farmaci. L’AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007, l’approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1 marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte dell’azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all’AIFA, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dell’azienda farmaceutica inadempiente, l’automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1 ottobre 2006;

f-ter) in coerenza con quanto previsto dalla lettera *f-bis* del presente comma, l’Agenzia italiana del farmaco ridetermina, in via temporanea, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di entità pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti;

f-quater) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte conclusiva della lettera *f*) del presente comma, l’Agenzia italiana del farmaco, provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle lettere *f-bis*) e *f-ter*).”

18. 200

IL GOVERNO
N. S. S. S.

87



Emendamento

All'articolo 18, comma 414, apportare le seguenti modificazioni:

- a) **lettera i)**, secondo periodo, sostituire le parole "Il maggior importo di cui al presente comma" con le seguenti: "Il maggior importo di cui alla presente lettera";
- b) **lettera m)**, **aggiungere in fine**, il seguente periodo «Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati.».

IL GOVERNO

N. Sicuti

MOTIVAZIONE

Trattasi di emendamento diretto ad apportare correzioni formali al testo e a ripristinare un periodo espunto per mero errore materiale, nella formulazione dell'emendamento sostitutivo del testo originario in sede di maxiemendamento alla Camera dei Deputati

Ministero del Bilancio, dell'Economia e delle Finanze
 Direzione Generale del Conto Unico di Stato
 Via del Corso, 119 - 00187 Roma - Tel. 06/475941
 Programmazione per la spesa dello Stato

30 NOV. 2006

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Cantò

18.101

All'articolo 18, dopo il comma 417, è aggiunto il seguente:

"417-bis. Ai consiglieri e referendari medici in servizio presso l'Ufficio medico della Presidenza del Consiglio dei ministri che svolgono attività professionali sanitarie esterne, è decurtata una quota pari al cinquanta per cento dell'indennità medica eventualmente prevista dal contratto collettivo."

IL GOVERNO
N. Int

RELAZIONE

L'emendamento disciplina, al pari di altre categorie mediche, per i medici in servizio presso la Presidenza del Consiglio, lo svolgimento di attività professionali sanitarie esterne, prevedendo in tal caso una decurtazione pari al 50% dell'indennità contrattuale.

18.102

EMENDAMENTO

All'articolo 18 :

Dopo il comma 432 inserire il seguente:

<< 432 bis. All'articolo 1, comma 409 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera c), le parole "le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura";
- b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera e) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5% delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 5% per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 euro a 45.000, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera, a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implicino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con Università e Istituti di ricerca o con esperti del settore";
- c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000 n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo

n. 552 del 1999. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a). ". >>

IL GOVERNO

N. Luti

18.103

All'articolo 18, dopo il comma 434, inserire il seguente:

434 – bis Per consentire il potenziamento delle attività affidate alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attività sportive di cui agli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000 n. 376 è autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di euro.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti modifiche:

2007: - 2.000;

2008: - 2.000;

2009: - 2.000.

IL GOVERNO

18.104

N. S. G. S.



Emendamento all'articolo 18

Al comma 435 sostituire le parole "è pari al 44,85 per cento per l'anno 2007" con le seguenti "è pari al 44,09 per cento per l'anno 2007".

Conseguentemente:

Nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.

2007: - 60.000

18.105

IL GOVERNO,

N. Letta

- all'articolo 18:
- al comma 444, dopo le parole "assegnate dal CIPE" inserire le parole "al Ministero dello sviluppo economico";
- al comma 445, dopo le parole "Ministro per i diritti e le pari opportunità" sono inserite le seguenti parole "di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
- al comma 447, le parole "previo parere della Conferenza Stato-Regioni" sono sostituite con le parole "previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni" e sono abrogate le parole "Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, il progetto può essere approvato anche in mancanza del parere della Conferenza Stato-Regioni";
- il secondo periodo del comma 449 è sostituito con il seguente: "A tal fine, è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si pronuncia:
 - a) sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale;
 - b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli incentivi;
 - c) sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza di impresa";
- al comma 451, dopo le parole "Banca d'Italia" sono inserite le parole "previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni";
- al comma 455, dopo le parole "artigianato e agricoltura" è aggiunto il seguente periodo: "Tale struttura opera in collaborazione con le Regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento".

18.106

IL GOVERNO
N. Sicuti

Art. 10⁸ comma 450 sostituire la parola "sentito" il Ministro per i diritti e le pari opportunità con la parola "di concerto" con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

Art. 10⁸ comma 451 aggiungere dopo le parole " il Ministro dello sviluppo economico" "il Ministro per i diritti e le pari opportunità".

18.107

IL GOVERNO
N. 107

All'articolo 18, comma 458, sostituire le parole: alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca con le altre: agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 per gli investimenti produttivi e per la ricerca.

18.108

IL GOVERNO

N. Sutti

Dopo il comma 469, aggiungere il seguente comma:

“469-bis. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sulle risorse destinate alle aree del Centro-Nord del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nel limite minimo delle entrate incassate negli esercizi finanziari 2005 e 2006 in conseguenza degli atti di transazione sottoscritti dallo Stato con le aziende di Porto Marghera e non riassegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il CIPE destina risorse per le esigenze connesse all'emergenza socio-economico e ambientale relative ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia-Porto Marghera, di cui all'accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006.”

18.109

IL GOVERNO
N. Sauts

8/10/2006

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 400
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



All'articolo 18, comma 470, le parole da "complessiva" a "l'anno 2007." sono sostituite dalle seguenti: "di 225 milioni nell'anno 2007 e di 75 milioni nell'anno 2008."

Conseguentemente:

Nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007	+ 25.000
2008	+ 75.000

18.110

IL GOVERNO

N. Suth

- all'articolo 18:

- al comma 473: dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze" aggiungere: " e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni";

- al comma 474: dopo le parole "con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400," aggiungere: "previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni".

18. III

IL GOVERNO
N. Sicuti

All'articolo 18, comma 491, *dopo le parole*: "il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione" *aggiungere le seguenti* "e di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali per gli interventi relativi alle regioni e agli enti locali".

18.112

IL GOVERNO
N. Sott

All'articolo 18, dopo il comma 491 sono aggiunti i seguenti:

“491 bis. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo, denominato “Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali”, con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese.

491 ter. Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli Affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3 bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di distribuzione ed erogazione del suddetto fondo.”

Conseguentemente, nella tabella A, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

	2007	2008	2009
18.113	- 15.000	- 15.000	- 15.000

IL GOVERNO

N. Letta

18.114

AS 1183

All'art. 18, il comma 502 è sostituito dai seguenti:

“502. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto- legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2006, è autorizzata un'ulteriore spesa di 50 milioni di euro.”.

“502 bis. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2006, è autorizzata un'ulteriore spesa di 114 milioni di euro.”.

“502 ter. Per interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci relativo all'anno 2006 e per il proseguimento degli interventi in favore del settore dell'autotrasporto di merci, al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di euro 216 milioni per l'anno 2007.

Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del fondo di cui al primo periodo.”.

“502 quater . A carico del fondo di cui al comma 502 ter è prelevato l'importo di 100 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 502 ter saranno determinati criteri e modalità per la fruizione di dette agevolazioni.”.

“502 quinquies. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per l'anno 2006, ai sensi del comma 108, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prelevato l'importo di 42 milioni di euro, mediante riduzione della autorizzazione di spesa, per essere destinato alla misura prevista all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale.”.

“502 sexties. Le somme relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 108 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, vengono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno successivo. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale.”.

“502 septies. All'articolo 1, comma 4, della legge 1° marzo 2005, n. 32, le parole “Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”sono sostituite dalle seguenti: “ Entro il 31 dicembre 2007.”.

“502 octies. All'art. 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 2 bis è sostituito dal seguente: “Durante la circolazione, di autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia a far data dal 1 aprile 2005, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori laterali e retroriflettenti”.
- Il comma 2 ter è soppresso.”.

dopo il comma 587 aggiungere il seguente comma:

“587 bis. Nel 2007 il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero dei Trasporti è incrementato di 15 milioni di euro.”.

dopo il comma 589 aggiungere il seguente comma:

“589 bis. Nel 2007 per la razionalizzazione di servizi resi dal Ministero dei Trasporti a favore dei cittadini a sostegno della sicurezza stradale, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, finalizzati alla conduzione della centrale di infomobilità, all'implementazione dei controlli del circolante, delle ispezioni e delle verifiche previste dal codice della strada, al servizio di stampa ed invio delle patenti card, ivi comprese le relative spese di funzionamento.”.

dopo il comma 796 aggiungere il seguente comma:

2/2

“796 bis. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2007, da ripartire, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, con decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio.”.

IL GOVERNO

N. S. G. S.

18.114

All'articolo 18, dopo il comma 509, inserire il seguente:

509 - *bis*. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 98 del decreto legislativo 1^o agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo.

18.115

IL GOVERNO
N. Sicuti

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 515 è sostituito dal seguente:

“515. Per le finalità di cui al comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, il fondo istituito per le azioni a sostegno del «made in Italy» è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.”.

b) Il comma 516 è soppresso.

c) Il comma 517 è sostituito dal seguente:

“517. In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 49 del medesimo articolo 4 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli”.

IL GOVERNO
18.116 N. G. S. G.

All'articolo 18, dopo il comma 517 inserire il seguente:
"517. bis. Le somme stanziare dall'articolo 1, comma 10 della legge 31 marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto per il commercio estero".

LL GOVERNO
N. Sute

18.117

Emendamento all'articolo 18

Il comma 521 è così sostituito:

“521. Per l’attuazione del Protocollo d’intesa tra il Governo italiano e la regione autonoma Friuli- Venezia Giulia, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2007, finalizzata al completamento del terzo lotto, secondo stralcio, tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilità triestina”.

Dopo il comma 521 sono aggiunti i seguenti:

“521bis. All’articolo 49, comma, 1 dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa:”.

“521ter. In applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute - ad eccezione di quelle di cui all’articolo 9, comma 7, del medesimo decreto relative ai servizi di trasporto ferroviario interregionale, da definirsi previa intesa fra il Ministero dei Trasporti e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri saranno quantificati con successivo provvedimento - al numero 4) del comma 1 dell’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, le parole “otto decimi” sono sostituite con le parole “nove virgola uno decimi”.

“521quater. Le disposizioni di cui ai commi 521bis e 521ter decorrono dal 1° gennaio 2008”.

Conseguentemente, a decorrere dall’anno 2008, è ridotto per l’importo di euro 4.900.000 lo stanziamento dell’U.P.B. 2.1.1.1 “Funzionamento” nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dei trasporti - tabella n. 16, nonché le seguenti autorizzazioni di spesa per gli importi sottoindicati:

a) Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l’importo di euro 1.875.000;

b) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze:



109

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro 68.408.000;

Conseguentemente:

Nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 30.000

IL GOVERNO
N. Letta

18.11.09



All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 537 con il seguente:

“537. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema “Alta Velocità/Alta Capacità” della linea Torino-Milano-Napoli è autorizzata la spesa complessiva di 8.100 milioni di euro nel periodo 2007-2021, di cui 400 milioni per l'anno 2007, 1.300 milioni per l'anno 2008, 1.600 milioni per l'anno 2009 e 4.800 milioni per il periodo 2010-2021, in ragione di 400 milioni di euro annui. Le somme di cui al precedente periodo sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione”.

- dopo il comma 538, sono aggiunti i seguenti:

538bis. Gli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture S.p.A. fino alla data del 31 dicembre 2005 per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta velocità “Linea Torino Milano Napoli”, nonché gli oneri delle relative operazioni di copertura, sono assunti direttamente a carico del bilancio dello Stato. Fatti salvi i diritti dei creditori del patrimonio separato costituito da Infrastrutture S.p.A., sono abrogati il comma 1, ultimo periodo, il comma 2, ultimo periodo, e il comma 4 dell'art. 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

538ter. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., in quanto succeduta ad Infrastrutture S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 79, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, promuove le iniziative necessarie per la liquidazione del patrimonio separato costituito da Infrastrutture S.p.A.. A seguito della predetta liquidazione cessa la destinazione dei crediti e proventi di cui al comma 4 dell'art. 75 della legge n. 289 del 2002 e sono estinti i debiti di Ferrovie dello Stato S.p.A. e di società del Gruppo relativi al citato patrimonio separato sia nei confronti del patrimonio separato stesso sia nei confronti dello Stato.

538quater. L'assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato di cui al comma 538bis nonché l'estinzione dei debiti di Ferrovie dello Stato S.p.A. e di società del gruppo di cui al comma 538ter si considerano fiscalmente irrilevanti.

538 quinquies. I criteri e le modalità di assunzione da parte dello Stato degli oneri di cui al comma 538bis, di liquidazione del patrimonio separato di cui al comma 538ter, nonché i criteri di attuazione del comma 537, sono determinati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

538 sexies. Al comma 8 dell'art. 17 del decreto legislativo 8 Luglio 2003, n. 188, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “L'incremento annuo del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità non dovrà comunque essere inferiore al 2%”.

- sostituire il comma 539 con il seguente:

e
%
11

“539. È autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2007 da riconoscere a Trenitalia Spa, a titolo di contributo per la remunerazione degli obblighi di servizio pubblico con lo Stato forniti, ai sensi del regolamento 1191/ 69/CEE del 26 Giugno 1969 ed in conformità all'art. 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 Luglio 1991, fino al 2003.”

- sostituire il comma 541 con il seguente:

“541. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per l'anno 2007, in relazione all'adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di servizio con le Regioni di cui all'art 9 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni e integrazioni, al relativo DPCM 16 novembre 2000, ed all'art. 52 della legge 388 del 2000, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti.”

- dopo il comma 542, è aggiunto il seguente:

“542 bis. Il comma 84 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente comma:

“84. Sono concessi, ai sensi dell'art. 4, comma 177 della legge del 23 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, a Ferrovie dello Stato Spa o a società del Gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.”

- Al comma 810 aggiungere in fine le seguenti parole “, ad eccezione dei commi 538bis, 538ter, 538quater, 538quinquies, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge”

Conseguentemente, all'articolo 18:

- Sostituire il comma 542 con il seguente:

“542. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.600 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008”.

- Al comma 494 sostituire le parole “di 600 milioni di euro annui” con le seguenti “di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 200 milioni annui a decorrere dal 2009”

- Il comma 540 è soppresso.

IL GOVERNO

N. Suth

18.120

112

ART. 18

Al comma 545 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

“A tal fine le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS S.p.A. per la realizzazione dell’autostrada Pedemontana Lombarda, dell’autostrada diretta Brescia – Bergamo – Milano, delle tangenziali Esterne di Milano, sono trasferite da ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle infrastrutture autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS S.p.A. e dalla Regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato. Sempre a valere sugli importi di cui al comma 543, è altresì autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4 sforza Policlinico-Linate.”.

IL GOVERNO
N. S. G.

RELAZIONE

La presente proposta emendativa è volta a prevedere che la realizzazione di importanti arterie viarie quali l’autostrada Pedemontana Lombarda, l’autostrada diretta Brescia – Bergamo – Milano, le tangenziali Esterne di Milano, siano realizzate attraverso l’opera di un organismo di diritto pubblico che assuma tutti i poteri di ANAS S.p.A. e che sia costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS S.p.A. e dalla Regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato.

18.121

30 NOV. 2006

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Cantò



Differimento termini per quote limiti di impegno legge obiettivo

All'articolo 18, dopo il comma 545 inserire il seguente:

“545 *bis*. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successivo finanziamento a carico dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrenti dagli anni 2003, 2004 e 2005, non impegnate al 31 dicembre 2006, costituiscono economie di bilancio e sono riscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti”.

18.122

IL GOVERNO
N. Letta



All'articolo 18, dopo il comma 558, inserire i seguenti:

558-bis. Ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore dei cabotaggio marittimo e di privatizzare le società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, come modificata dal decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42, nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette società entro il 30 giugno 2007. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

558-ter. Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla Commissione Europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano le convenzioni attualmente in vigore.

558-quater. Sono abrogati:

- a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
- b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160;
- c) il comma 2 dell'articolo 8 e l'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684;
- d) l'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684;

558-quinques. All'articolo 1, comma 1, della legge 19 maggio 1975, n. 169, dopo le parole "partecipa in misura non inferiore al 51%" sono aggiunte le seguenti "fino all'attuazione del processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte".

Conseguentemente,

Nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009 -50.000

18.123

IL GOVERNO
N. G. S.

All'articolo 18, sostituire il comma 568 con il seguente:

568. Per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, le risorse di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono integrate di un contributo annuo di 65 milioni di euro per l'anno 2007 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Una quota pari a 17 milioni di euro per l'anno 2007 è riservata quanto a 12 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all'articolo 14, comma 14, della medesima legge e quanto a 5 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 3, della richiamata legge. I termini di recupero dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2007. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede a valere sul contributo previsto per l'anno 2007.

Conseguentemente:

Nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007 - 15.000

18.124

IL GOVERNO

N. Sisti

L'articolo 18, comma 570 è sostituito dal seguente:

" Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche e delle regioni Liguria e Veneto, nonché della provincia di Vibo Valentia colpite dagli eventi alluvionali nell'anno 2006, è autorizzata la spesa, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, di 5 milioni di euro per la regione Marche e di 5 milioni di euro complessivi per le regioni Liguria e **Veneto** e la provincia di Vibo Valentia. E' autorizzata inoltre la spesa di 5 milioni di euro complessivi per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, per la regione Umbria colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei danni causati dall'esplosione verificatasi nell'oleificio "Umbra olii" nel comune di Campello sul Cliturno, in provincia di Perugia".

Conseguentemente:

Nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007 - 5.000
2008 - 5.000
2009 - 5.000

IL GOVERNO
N. S. S.

18.125

A.S. 1183

All'articolo 18, sopprimere il comma 571.

IL GOVERNO
N. S. L.

18.126

Art. 18

Dopo il 1 comma 584, aggiungere il seguente:

«584-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 82 le parole da : «; in fase di prima applicazione» sino alla fine del periodo sono soppresse.
- b) Al comma 83:
 1. premettere le seguenti parole: «Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualità e in condizioni di economicità e di redditività, e nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE,»;
 2. alla lettera i) le parole: «in particolare» sono soppresse.
- c) Il comma 84 è sostituito dal seguente: «Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), anche al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82, il concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora il concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto ~~ai sensi dei~~ commi 87 e 88.» N. S. G. T.
- d) Al comma 85:
 1. la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nonché di lavori, ancorchè misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;»;
 2. la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS S.p.a., che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento; in caso di inutile decorso del

termine si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade S.p.a. di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità;»;

3. la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza;»

e) Al comma 87, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nel caso in cui il concessionario, in occasione dell'aggiornamento del piano finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui al comma 82, non convenga sulla convenzione unica, ovvero si verifichi quanto previsto ~~ai sensi del~~ comma 88, il rapporto concessorio si estingue, salvo il diritto di indennizzo.»

N. Suter

f) Il comma 88 è sostituito dal seguente: «88. Qualora ANAS S.p.a. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta di convenzione, il rapporto concessorio si estingue, salvo il diritto di indennizzo.»

g) Al comma 89 la lettera a), capoverso 5 è sostituita dal seguente: «5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano con provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.»

18.127

IL GOVERNO
N. Suter

- all'articolo 18, comma 587, le parole "le Regioni, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome si coordinano" sono sostituite dalle seguenti: "le Regioni, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono coordinarsi".

18.128

IL GOVERNO

N. Senti

A.S. 1183

ART. 18, comma 590 bis

(Potenziamento dei mezzi della Guardia Costiera per la tutela della sicurezza in mare)

All'articolo 18, dopo il comma 590, aggiungere il seguente:

“590-bis. “Per il potenziamento della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie di porto è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009”.”.

conseguentemente al comma 588 la parola “60” è sostituita con la parola “53”.

18.129

IL GOVERNO

ART. 18 comma 592 bis e ter

(Contributo per attività di ricerca Insean e riforma dell'istituto)

All'articolo 18 dopo il comma 592 aggiungere i seguenti:

“592 *bis*. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei trasporti è autorizzato concedere 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma, conseguentemente all'articolo 18, comma 593, sostituire la parola “30” con “29”.

“592 *ter*. Al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa ed il Ministero dell'Università e della Ricerca, provvede alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed accorpamento con altri enti pubblici di ricerca, dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”.

18. 130

IL GOVERNO

N. Sauti

All'articolo 18, dopo il comma 604, inserire i seguenti:

604-bis. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.

604-ter. Per le finalità di cui al comma 604-bis sono inoltre autorizzate le seguenti spese:

a) per l'anno 2007:

aa) 46.958.020,22 euro quale terza annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

ab) 45.730.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) per l'anno 2008:

ba) 46.958.020,22 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

bb) 45.730.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

bc) 50.000.000 euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) per l'anno 2009:

ca) 46.958.020,22 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

cb) 45.730.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

cc) 50.000.000 euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

604-quater Per la prosecuzione delle opere previste dall'articolo 604-ter per l'anno 2010 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:

a) 46.958.020,22 euro quale sesta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) 45.730.000 euro quale quarta annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) 50.000.000 euro quale terza annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

604-quinquies. Le somme di cui ai commi 604-bis, 604-ter e 604-quater sono immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri.

604-sexies. Le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4, comma 31, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, nonché dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli importi di cui agli articoli 604-ter e 604-quater.

604-septies. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi della legge n. 81/2006, art. 2, comma 4, è altresì attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.”.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 165.800;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

18.131

IL GOVERNO

N. Sals

18.132

AS 1183

All'articolo 18, dopo il comma 613, sono inseriti i seguenti:

“613-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al comma 21 si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1689 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d'imposta per gli imprenditori agricoli si applica, nell'ambito delle disponibilità complessive del credito d'imposta di cui al comma 21, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.”.

613-ter. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese nel settore agroalimentare attraverso l'incentivazione delle operazioni di aggregazione tra imprese della medesima filiera, la società incorporante può dedurre ai fini IRES i maggiori ammortamenti iscritti a bilancio come rivalutazione delle immobilizzazioni materiali o come avviamento, risultanti dalle operazioni di fusione per incorporazioni avvenute nel primo periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge.

613-quater. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il quarto periodo del comma 9-bis deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta. Al medesimo comma 9-bis, le parole: “entro il 30 giugno 2007”, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2007”. Le procedure previste dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, possono riguardare anche enti operanti in settori diversi da quello agricolo.”.

“613-quinquies. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, per il personale operaio forestale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione di cui al comma 214 del presente articolo, si applicano, nell'ambito

delle disponibilità del fondo ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 124.”.

Conseguentemente

alla Tabella B, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

18.132

IL GOVERNO

N. Sute

All'articolo 18, dopo il comma 644, inserire il seguente:

"644-bis. Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del *Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, iscritte a bilancio ai sensi dell'art.1, comma1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all' esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell' ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti."

18.133

IL GOVERNO

N. Letta

Carlo

All'articolo 18, comma 649, dopo le parole "con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri"

18.134

IL GOVERNO
N. Fatti

Al comma 650 aggiungere infine il seguente periodo "Ai fini di cui al comma 120, tenera a), per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attività culturali si tiene conto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 94 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge

Conseguentemente

Alla tabella C alla voce legge n. 292/1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.5.22 - Presidenza del consiglio dei ministri — ENIT — cap. 2194) apportare le seguenti variazioni:

2007 - 828

2008 - 828

2009 - 828

IL GOVERNO
N. S. L.

Relazione illustrativa

L'emendamento ha lo scopo di chiarire che la riduzione del 10 % del numero dei dirigenti di prima fascia giù operata, con effetti dal 1° gennaio 2007, dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 1, comma 94 del il. 262 / 2006 equivale alla corrispondente riduzione prevista dalla disposizione di cui all'art. 120 lett. a) per i dirigenti di prima fascia.

Relazione tecnico-finanziaria.

In corrispondenza alla riduzione già effettuata del numero di dirigenti di prima fascia del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 15 del decreto legge n. 262/2006 poi modificato in sede di conversione in articolo 1, comma 94, il medesimo decreto, al comma 98 del citato articolo I ,prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo ,dotato di due uffici dirigenziali di livello generale aggiuntivi rispetto al previgente assetto organizzativo.

Allo scopo di assicurare il raggiungimento dei risparmi di spesa previsti dal comma 120 lettera a) e quantificati in complessivi euro 7.000.000 per l'anno 2007, 14.000.000 per l'anno 2008 e 20.000.000 per l'anno 2009 dal successivo comma 132, occorre pertanto prevedere apposita copertura per i minori risparmi relativi all'emendamento proposto.

Atteso che il costo annuo per ogni posizione di dirigente generale , compresi gli oneri riflessi, è pari a 276.000 euro, l'onere recato dall'emendamento ammonta ad euro 828.000 tenuto conto di quanto disposto al citato comma 98 lett. c) in relazione alle riduzioni di spesa da effettuare. All'onere suddetto si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 292/90 concernente l'ENIT iscritta nella tabella C di legge finanziaria.

18.135

All'articolo 18, dopo il comma 650, inserire il seguente:

650 bis. All'articolo 2, comma 98, lettere b) e c) del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge dopo le parole "spesa derivante dall'attuazione del comma 1" sono inserite le seguenti "dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni".

IL GOVERNO
N. Lett

18.136

All'articolo 18, comma 652, aggiungere il seguente periodo: "Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul predetto Fondo"

Relazione illustrativa

La disposizione chiarisce le modalità procedurali per l'utilizzo del Fondo per il sostegno degli interventi che costituiscono oggetto di accordo tra Stato ed Autonomie, stabilendo che con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali si provveda al finanziamento degli interventi a valere sullo stesso Fondo.

Relazione tecnico finanziaria

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica

18.137

IL GOVERNO
N. Sutti

All'articolo 18, dopo il comma 654, inserire il seguente:

654 bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 381, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009”

Conseguentemente, nella tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

- 2007: - 50;
- 2008: - 50;
- 2009: - 50

IL GOVERNO

N. Letta

Relazione

La norma autorizza la spesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 381

18.138

Testo della Relazione - Spesa per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 381, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009”

capitale investito	<input checked="" type="checkbox"/>	positiva	<input type="checkbox"/>
capitale circolante	<input checked="" type="checkbox"/>	positiva	<input type="checkbox"/>

IL RAGIONIERE GENERALE DELL'ORDINE

Carli

All'art. 18, dopo il comma 658 inserire il seguente:

658-bis. Alla legge 17 aprile 2003, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente “Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah”;

b) **all'articolo 1, il comma 1** è sostituito dal seguente:”1. E' istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di seguito denominato “Museo”, quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia.”;

c) **all'articolo 1, il comma 2** è sostituito dal seguente: “2. Il Museo ha i seguenti compiti: a)far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano; in esso un reparto dovrà essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia; b) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse”;

d) **all'articolo 1** al comma 3, dopo le parole “della collaborazione” aggiungere le seguenti: “dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e”

IL GOVERNO
N. S. G. S.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento comporta il mutamento di denominazione e la modificazione ed ampliamento dei compiti del Museo della Shoah previsto dalla legge 17 aprile 2003, n. 91. Ed invero si intende attribuire ad un Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah la missione di diffusione della storia, del pensiero e della cultura dell'ebraismo italiano oltrechè, attraverso un apposito reparto, della Shoah in Italia.

Il Museo dovrà altresì promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezione di film e di spettacoli sui temi della pace della fratellanza sui popoli e dell'incontro fra culture e religioni diverse.

Relazione tecnico finanziaria

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica. Nulla è innovato infatti quanto alle autorizzazioni di spesa disposte ai sensi della legge n. 91 /2003 nonché della legge 10 ottobre 2005, n.208.

18.139

All'articolo 18, comma 664, primo periodo, sostituire le parole "per gli anni 2007, 2008 e 2009" con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009".

18.140

IL GOVERNO
N. Letta

18.141

All'articolo 18, i commi da 688 a 693 sono così sostituiti:

“688”. L'art. 9 bis, comma 2 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è sostituito dai seguenti:

9 bis. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo informa coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli Enti Pubblici Economici e le Pubbliche Amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.

9 ter. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 9 bis può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro”

“689”. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 è abrogato.

“690”. Sino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto interministeriale previsto dall'articolo 4 bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici.

“691”. “Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, introdotto dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, sono aggiunte le seguenti lettere: f) trasferimento del lavoratore; g) distacco del lavoratore; h) modifica ragione sociale del datore di lavoro; i) trasferimento d'azienda o di ramo di essa.”

“692”. L'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come introdotto dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 è sostituito dai seguenti:

“4 bis. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui all'art. 4 bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e

successive modificazioni ed integrazioni, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della Previdenza Sociale, dell'Istituto nazionale delle Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

4 ter. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze", sono abrogate"

4 quater. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui all'articolo 4-bis, comma 7 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma."

"693". E' abrogato l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni.

18.141

IL GOVERNO
N. Sicuti

All'articolo 18, sostituire il comma 730 con il seguente:

730. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente **del Consiglio dei Ministri**, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.”.

18.142

IL GOVERNO
N. S. S.

Emendamento all'articolo 18

All'articolo 18, dopo il comma 730, sono aggiunti i seguenti commi:

“ 730-*bis*. All'articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole “, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri” sono sostituite dalle seguenti: “. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze”.

730-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 730-*bis* si applicano ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge. Ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze. I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 730-*bis* ed al presente comma.”

18.143

IL GOVERNO

N. S. S.

All'art. 18, al comma 734, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero "60" è sostituito con il numero "100";

b) sostituire il terzo periodo con il seguente:

"Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri alla data del Decreto Legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47."

e) aggiungere il seguente comma:

"734-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: «presso le aziende di trasporto pubblico locale» sono aggiunte le seguenti: «e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri alla data del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 335, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.".

Conseguentemente:

Nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007	- 40.000
2008	- 40.000
2009	- 40.000

18.144

IL GOVERNO

N. Letta

All'articolo 18, apportare le seguenti modifiche:

- il comma 736 è soppresso;

- dopo il comma 797, sono inseriti i seguenti:

797-bis. All'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole "L'Istituto" sono sostituite dalle parole "La società", la parola "autorizzato" è sostituita dalla parola "autorizzata" e dopo le parole "operatori nazionali" è aggiunto: "e le loro controllate e collegate estere".

797-ter. All'art.2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "internazionalizzazione dell'economia italiana" è aggiunto: "la società è altresì autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia.".

797-quater. All'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole: "o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla loro controparte estera", sono sostituite dalle seguenti: " , nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e".

797-quinquies. All'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 31 marzo 1998, n. 143, alla fine del paragrafo, dopo le parole:"finanziamento delle suddette attività" sono aggiunte le parole"nonché quelle connesse o strumentali" e sono eliminate le parole: "nonché per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati".

797-sexies. All'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole "L'Istituto" sono sostituite dalle parole "La società", dopo la parola "autorizzati" è eliminato "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni" e dopo le parole "nonché con enti od imprese esteri e organismi internazionali;" è aggiunto "la società puo' altresì" stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore".

797-septies. SACE S.p.A. provvede a ridurre il capitale sociale in misura adeguata alla sua attività, attribuendone l'eccedenza al socio tramite versamento al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine per l'opposizione dei creditori, di cui al comma 3 dell'articolo 2445 del Codice civile, è ridotto a 30 giorni. **Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.**

Conseguentemente:

Nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007	+ 220.000
2008	+ 130.000
2009	+ 130.000

18.145

IL GOVERNO

N. Letta

All'articolo 18, sostituire i commi da 738 a 741 con i seguenti:

738. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è detratta in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

- a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo dicembre 1997, n. 460;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria.

739. Una quota pari al 5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1 del presente articolo è destinata all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo riconosciute come parti sociali.

740. Con decreto di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il Ministero dell'economia delle finanze e **dei Ministeri competenti negli specifici settori destinatari delle quote di cui al comma 1**, sono stabilite l'individuazione dei soggetti e le modalità di riparto delle somme di cui al comma 2.

741. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 738 a 740, si applica l'articolo 1, commi da 338 a 340, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

18.146

IL GOVERNO
N. Sitar

All'articolo 18, al comma 748 le parole "è soppressa a decorrere dall'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009".

Conseguentemente:

Nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007	- 10.000
2008	- 10.000
2009	- 10.000

18.147

IL GOVERNO

N. S. W. S.

All'articolo 18, dopo il comma 749, inserire il seguente

" 749bis) In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del settore dell'editoria il Governo elabora, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, una proposta di riforma della disciplina dello stesso settore. La riforma dovrà essere riferita tanto al prodotto quanto al mercato editoriale e alle provvidenze pubbliche ed essere indirizzata a sostenere le possibilità di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e con la normativa europea. "

18.148

IL GOVERNO
N. S. L.

18.149

A.S. 1183

modifiche ai contributi alle imprese radiofoniche

All'articolo 18, dopo il comma 749, inserire i seguenti:

749 bis. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni nonché all'art. 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modificazioni e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto. Le eventuali quote restanti sono erogate anche oltre il termine indicato dall'articolo 1, comma 454 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

749 ter. I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230. Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso."

IL GOVERNO
N. Saut

RELAZIONE

Il Governo ha richiesto lo stralcio dell'art. 26 del decreto legge n. 262/2006, relativo all'erogazione delle provvidenze per l'editoria, con l'intento di ripresentarlo in sede di approvazione del disegno di legge finanziaria 2007.

A tale proposito si fa presente che il primo comma del citato art. 26 è stato oggetto di una proposta di modifica da parte di questo Dipartimento, al fine di risolvere le perplessità emerse in sede di esame parlamentare, in quanto la riduzione percentuale dei contributi spettanti agli aventi diritto, in caso di insufficienza di risorse, avrebbe ingenerato una insostenibile situazione di incertezza per le imprese editrici relativamente al saldo delle quote rimanenti.

Il secondo comma, corrispondente al testo del comma 2 dell'art. 26 del citato decreto legge, costituisce una necessaria misura di contenimento notevole della spesa, in quanto frena una crescita altrimenti esponenziale dei contributi ai mezzi di informazione radiofonica e televisiva espressione di partiti politici, limitando l'erogazione dei contributi stessi ai soggetti che siano espressione di un gruppo parlamentare o di almeno due rappresentanti nel Parlamento Europeo.

All'articolo 18, dopo il comma 749, inserire il seguente:

749 bis. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006.”

IL GOVERNO
N. Sals

RELAZIONE

Nell'ambito delle competenze in materia radiotelevisiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli artt. 19 e 20 della legge 14 aprile 1975 n. 103 prevedono la stipula di cinque convenzioni con la Rai, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo: due finalizzate alla predisposizione di programmi televisivi e radiofonici destinate a stazioni radiofoniche di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della cultura italiana nel mondo e tre destinate alla tutela delle minoranze linguistiche mediante la realizzazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

La proroga delle suddette convenzioni si ritiene quanto mai opportuna in quanto si tratta di servizi obbligatori e continuativi previsti per legge che la Rai ha continuato a prestare fino alla data attuale. In particolare, è da evidenziare che l'art. 25, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, in considerazione dell'avvento della tecnologia digitale, ha autorizzato la Rai a ridefinire la convenzione con la Presidenza del Consiglio - quella relativa a programmi radiofonici speciali per l'estero mediante la trasmissione in onde corte - proprio al fine di consentire la riconversione industriale in tecnica digitale.

La Rai, Radio Televisione Italiana, per una serie di motivi tecnici che rendevano impossibile la riconversione in tempi brevi ed ancorata ad una interpretazione estensiva del comma 5 della citata legge n. 112 del 2004, ha ritenuto di approntare la riconversione industriale in fasi successive prolungate nel tempo, ritenendo, perciò, che anche la "convenzione per le trasmissioni speciali ad onde corte per l'estero" (detta "Rai Onde Corte") si potesse rinnovare in attesa della riconversione stessa.

Tale circostanza ha fatto slittare la stipula delle convenzioni, poiché questa Amministrazione riteneva invece che la stipula potesse avvenire, in base alla legge, solo a riconversione ultimata.

In via operativa, per effettuare una revisione completa delle convenzioni con la Rai ed assicurare la prestazione di servizi migliori a costi ridotti, e soprattutto nell'ottica di adeguarsi alle disposizioni della menzionata legge n. 112 del 2004 volte a favorire la riconversione delle tecnologie, il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e la Rai hanno costituito un gruppo di lavoro al fine di poter elaborare e presentare a breve nuovi testi di convenzione validi per il 2007.

Pertanto, nelle more di detta riconversione appare necessario, in ragione della particolare prestazione continuativa ed obbligatoria nonché del fatto che comunque i programmi debbano essere trasmessi all'estero, mantenere in vigore le convenzioni in argomento fino al 31 dicembre 2006.

18.150

All'articolo 18, dopo il comma 749, inserire il seguente:

749 bis Gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle pubblicazioni di atti, di cui all'art. 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'art.2, comma 26, della legge 14 ottobre 1995, n. 481, e all'art. 1, comma 21, della legge 31 luglio 1997, n.249, sono posti a carico delle Autorità interessate.

IL GOVERNO
N. Letta

RELAZIONE

L'emendamento si rende necessario al fine di sopperire alla carenza di risorse finanziarie nel capitolo 1340 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in precedenza destinato alle spese per stampati e pubblicazioni fornite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tale capitolo ha subito per l'anno 2006 riduzioni tali da non consentire al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri di sostenere le spese per la stampa e la distribuzione delle pubblicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, cui il Dipartimento è tenuto in base alle disposizioni di legge indicate nel testo dell'emendamento.

Si tratta complessivamente di spese per circa 500.000 euro all'anno, che si prevede siano sostenute direttamente dalle predette Autorità, nell'ambito delle rispettive dotazioni finanziarie, in quanto il Dipartimento è nella impossibilità di sostenerle.

18.151

All'articolo 18, al comma 751, alla lettera a) dopo le parole "diritti della famiglia" aggiungere:
" , nonché acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente
l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale una Conferenza
nazionale sulla famiglia"

18.152

IL GOVERNO
N. Sott

All'articolo 18, dopo il comma 753, aggiungere i seguenti:

“753 bis. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali (ASL) e aziende ospedaliere (AO) che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma, ed in particolare:

a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui *part time*, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;

b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;

c) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico.

753-ter. Le risorse di cui al comma 1 possono essere in parte destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonché all'attività della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti.

753-quater. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei diritti e delle pari opportunità, sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private”.

18.153

IL GOVERNO

N. Senti

- all'articolo 18, il comma 755 è sostituito dal seguente:

“755”.“Fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della Pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Nell'intesa sono stabiliti sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009”.

18.154

IL GOVERNO
N. Sicuti

All'articolo 18 sopprimere il comma 763

IL GOVERNO
N. 54

18.155

correzione errore Materiale per fondo
immigrati

All'articolo 18, comma 765 sono soppresse le parole "di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro della salute".

IL GOVERNO
N. S. S.

18.156

L'articolo 18 comma 775 è sostituito dal seguente:

<<L'art. 1 comma 556 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è così sostituito:

“Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il **Ministero della solidarietà sociale** l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle **dipendenze**». **Con decreto del Ministro della solidarietà sociale d'intesa con la Conferenza Stato-Regione è disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio.** Presso il **Ministero** di cui al presente comma è altresì istituito il «Fondo nazionale per le comunità giovanili», **per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio** e per favorire la **partecipazione** dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle **dipendenze**. La dotazione finanziaria del Fondo per **ciascuno degli** anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro, **di cui il 25 per cento è destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale** di comunicazione, informazione, **ricerca**, monitoraggio e **valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere** dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle **dipendenze**; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato **alle associazioni e reti giovanili** individuate con decreto del **Ministro della Solidarietà Sociale** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e **d'intesa con la Conferenza Stato-Regione** da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, **di natura regolamentare**, vengono determinati, anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze”.

18.157

IL GOVERNO
N. G. G. G.

All'art. 18 dopo il comma 778 inserire il seguente:

“778 bis. Al fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi di spesa, la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo è adeguata alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a) del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2006, n. 233, e lo statuto dell'Ente deve prevedere la presenza nel Consiglio di amministrazione di un membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dal Ministro delegato, di un membro designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e di un membro designato dal Ministro per i Beni e le Attività culturali nonché di un membro in rappresentanza delle Regioni e delle Autonomie locali, tra i quali è scelto il Presidente. Il numero dei componenti del Consiglio stesso è ridotto a nove. Il Comitato esecutivo dell'Istituto è soppresso e le relative competenze sono attribuite al Consiglio di amministrazione. Il Collegio dei sindaci dell'Istituto è composto da un numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente. Il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro per i Beni e le Attività culturali e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'Istituto per il credito sportivo sono sciolti. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato alle disposizioni di cui al presente comma. I compensi e le spese sostenute per gli organi dell'Istituto sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007.”

18.158

IL GOVERNO
N. Sutti

All' art. 18, Comma 781, aggiungere " e con il Ministro per i diritti e le pari opportunità"

IL GOVERNO

N. S. G.

18.159

All'articolo 18, dopo il comma 782, inserire il seguente:

"782-bis. All'art. 7 vicies quater del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 dopo le parole "Ministro dell'Interno" è aggiunta la locuzione "e con il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie". Il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

"Una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta d'identità elettronica è riassegnata al Ministero dell'Interno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai Comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione."

18.160

IL GOVERNO
N. Letta

All'articolo 18, dopo il comma 782, aggiungere il seguente:

782-bis. Al fine di assolvere tempestivamente nonché in modo efficiente ed efficace ai compiti d'istituto attraverso uno stabile assetto funzionale ed organizzativo, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), è autorizzata ad inquadrare in ruolo i dipendenti già assunti mediante procedura selettiva pubblica con contratti a tempo determinato ed in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento nei ruoli, nelle medesime qualifiche oggetto dei predetti contratti, avviene previo svolgimento di apposito esame-colloquio innanzi ad apposita Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP; agli oneri relativi si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alla Covip dall'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

18.161

IL GOVERNO
N. Satta

Dopo il comma 782, inserire i seguenti:

"782-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alla fine del primo periodo, dopo le parole "euro 250", sono aggiunte le seguenti: "; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000.

782-ter. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate è istituita una commissione per il patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal Presidente dell'organo giurisdizionale, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario di segreteria dell'organo giurisdizionale, nominato dal presidente dell'organo stesso. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né rimborso spese.

782 quater. Per fronteggiare specifiche esigenze organizzative e funzionali, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa definisce per l'anno 2007 un programma straordinario di assunzioni fino a 50 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato amministrativo di supporto agli uffici giurisdizionali, con corrispondente incremento della dotazione organica. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 2,020 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede *mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate recate* dalle disposizioni di cui all'articolo 1, ai commi 306, 307 e 308 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono detratte dall'ammontare delle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della giustizia e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi del successivo comma 309".

18.162

IL GOVERNO
N. S. 162

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

Nessuno dei tre commi in questione provoca ulteriori spese, anzi, i primi due comportano, rispettivamente, un aumento di entrate e una consistente riduzione di sprechi. I primi due commi sono già stati presentati dal Governo in commissione alla Camera (rispettivamente, con i numeri



"Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione "Ministero dell'interno".

IL GOVERNO
N. Gatti

Relazione illustrativa

L'emendamento è assolutamente necessario a completamento della indispensabile procedura di gestione delle entrate destinate "al servizio antincendi" e derivante dall'addizionale sui diritti di imbarco, prevista dal medesimo comma.

Relazione tecnica

Non vi sono oneri.

18.163

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, in senso
agli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 300,
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Carli

30 NOV. 2006



All'articolo 18, dopo il comma 797, è inserito il seguente:

"797bis. A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'importo di euro 310 milioni per l'anno 2006, che viene conservato al 31 dicembre 2006 nel conto dei residui, nonché l'importo di euro 48 milioni per l'anno 2007, sono rispettivamente versati ad apposita contabilità speciale di tesoreria, per essere successivamente riversati all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 42 milioni per l'anno 2007, ad euro 82 milioni nell'anno 2008 e ad euro 234 milioni nell'anno 2009."

18.164

IL GOVERNO

N. Sauts

All'articolo 18, dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

Comma 799 bis – All'articolo 1 della legge 23 novembre 2005, n. 266, dopo il comma 294, aggiungere il seguente: 294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia.

18.165

IL GOVERNO
N. S. G. S.

18.166

A.S 1183

All'allegato 2, di cui all'art. 18, comma 807, apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'economia e delle finanze

Sotto la voce "Incentivi alle imprese",	2007	2008	2009
sostituire "Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, commi ottavo e nono"	3.000.000	-	-
con: "Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, commi ottavo e nono"	53.000.000	50.000.000	50.000.000"
Conseguentemente, aggiornare gli importi delle voci "Incentivi alle imprese" e "Totale" nei seguenti importi:	68.523.000	65.523.000	65.523.000

Ministero della giustizia

Sotto la voce "Edilizia penitenziaria e giudiziaria",
sostituire:

"Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 (rifinanziamen-
to della Tabella D della legge 23
dicembre 2005, n. 266)

	90.108.931	100.108.931	116.708.931"
--	------------	-------------	--------------

con:

"Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787

	70.108.931	70.108.931	116.708.931
--	------------	------------	-------------

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46,
comma 4

	20.000.000	30.000.000	-	"
--	------------	------------	---	---

Alla Tabella F, di cui all'articolo 18, comma 804, apportare le seguenti modifiche:
 - al settore n. 3 "Interventi per calamità naturali", sotto il Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire l'autorizzazione di spesa:

	2007	2008	2009	2010	Anno e successivi	Limite terminale impeg.
<i>"Decreto – legge n.273 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006: Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti:</i>						
<i>- Art. 39- duodecies, comma 1: Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (4.2.3.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – capp. 7451,7452)</i>						
	6.000	6.000				3
con le seguenti:						
<i>"Decreto – legge n.273 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006: Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti:</i>						
<i>- Art.39 – undecies, comma 1: Interventi per la ricostruzione del Belice (4.2.3.1 Risanamento e ricostruzione zone terremotate - Cap.7452)</i>						
	5.000	5.000				3
<i>- Art.39 – duodecies, comma 1: Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (4.2.3.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – capp. 7451)</i>						
	1.000	1.000				3"
<i>"</i>						
- al settore 17 "Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio." , sotto Ministero Giustizia aggiungere alla fine:						
<i>"Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):</i>						
<i>- Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.3.3 – Fondo unico da ripartire – investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria cap. 7020)</i>						
	20.000	30.000				

2007	2008	2009	2010	Anno	Limite
				e successivi	terminale impegn.

Conseguentemente:

- sostituire i totali del settore n. 17 in:

913.000	914.000	1.620.000	1.200.000
---------	---------	-----------	-----------

- al settore 27 "Interventi diversi", la voce

"Giustizia

*Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la
Formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):*

- Art. 46, comma 4: Fondo investimenti
(1.2.3.3 – Fondo unico da ripartire – investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria cap. 7020)

20.000	30.000		3"
--------	--------	--	----

è soppressa;

- sostituire i totali del settore n. 27 in:

5.893.785	7.274.271	6.439.645	10.703.560
-----------	-----------	-----------	------------

IL GOVERNO

N. Letta

All'articolo 18, dopo il comma 809, inserire il seguente:

809-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.

IL GOVERNO
N. S. S.

18. Tab. A. 2

A.S. 1183

Nelle seguenti tabelle, apportare le variazioni di seguito indicate:

- *Tabella A*, Ministero degli affari esteri

2007 - 1.000

- *Tabella B*:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2008 + 3.000

2009 + 3.000

Ministero per i beni e le attività culturali

2007 - 7.900

2008 - 7.900

- *Tabella E*:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007 2008 2009
(in migliaia di euro)

Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito
dalla legge 307 del 2004: Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica

- art. 10, comma 5

(4.1.5.15 Interventi Strutturali
di politica economica - cap. 3075)

+ 2.000

=

=

Ministero dello sviluppo economico

Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria anno 2003)

- art. 61, comma 1, Fondo per le aree sottoutilizzate
ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4)

(6.2.3.12 -aree sottoutilizzate cap 7493)

+ 45.000

+ 30.000

+15.000

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 466, primo periodo, sostituire le parole "64.217 milioni" con le parole "64.127 milioni" e le parole "59.017 milioni" con le parole "58.927".

IL GOVERNO

N. S. S.

• Nella tabella C, apportare le seguenti variazioni:

	2007	2008	2009
	(in migliaia di euro)		
Ministero dell'economia e delle finanze			
Legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilita' generale dello stato in materia di bilancio			
- art. 9: ter, fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente			
(4.1.5.2 - altri fondi di riserva - cap. 3003)	- 24.200	=	=
Legge n.16 del 1980, e legge n. 137 del 2001: disposizione concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero			
(3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256)	5.000	=	=
legge n. 67 del 1987, rinnovo della legge 5 agosto 1981, n.416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria			
(3.1.5.14 - Presidenza del consiglio dei ministri - editoria - cap. 2183) (3.2.10.2 - Presidenza del consiglio dei ministri - editoria - cap. 7442)	40.000	=	=
Ministero dell'Università e della ricerca			
Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione Degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di Cooperazione scientifica e tecnologica ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (3.2.3.6 -Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7291)	33	=	=



Legge 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva Universitaria (3.1.2.5 – Altri interventi per le Università statali – cap. 1709)	56	=	=
Legge n. 245 del 1990, norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (3.1.2.7 - Piani e programmi di sviluppo dell'universita' - Cap. 1690)	850	=	=
Legge n. 243 del 1991, Università non statali legalmente riconosciute. (3.1.2.8 - Università ed istituti non statali - cap. 1692)	10.928	=	=
Legge n. 147 del 1992, modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (3.1.2.3 - Diritto allo studio - cap. 1695)	1.026	=	=
Legge n. 537 del 1993, interventi correttivi di finanza pubblica. - art. 5 comma 1: lettera a : spese per il funzionamento delle Università' (3.1.2.9 - finanziamento ordinario delle universita' statali - cap. 1694)	48.643	=	=
Legge n. 549 del 1995, misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.1 - ricerca scientifica - cap. 1679)	79	=	=
Decreto legislativo n. 204 del 1998, disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.2.3.4 - ricerca scientifica - cap. 7236)	11.362	=	=
Legge n. 338 del 2000, disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti uinversitari - art. 1 comma 1: interventi per alloggi e residenze per studenti universitari			

Ministero del Commercio internazionale

legge n°68 del 1997, riforma dell'istituto nazionale per il commercio estero

- art. 8 comma 1: lettera a : spese di funzionamento ICE

(4.1.2.4 - Istituto commercio estero - cap. 2530) 10.000 = =

Conseguentemente, nelle sottoindicate tabelle apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

- Tabella A:

Ministero dell'economia e delle finanze

2007 - **89.000**

- Tabella E, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007	2008	2009
------	------	------

(in migliaia di euro)

Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica

- art. 10, comma 5

(4.1.5.15 Interventi Strutturali di politica economica – cap. 3075)

- 15.000	=	=
----------	---	---

IL GOVERNO

N. Sauts

La tabella C di cui all'articolo 18, comma 801, è sostituita dalla seguente:

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA (comprehensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2007	2008	2009
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N°95 DEL 1974, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216 DEL 1974 :DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) (3.1.2.11 - Consob - CAP. 1560)	12.640	12.474	12.731
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°701 DEL 1977, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (12.1.2.15 - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - CAP. 5217)	14.585	14.393	14.689
LEGGE N°385 DEL 1978, ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - CAP. 3026)	39.253	38.738	39.535
LEGGE N°468 DEL 1978, RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO - ART. 9: TER, FONDO DI RISEVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP. 3003)	24.300	-	-
LEGGE N°16 DEL 1980, E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 7256)	25.280	24.948	25.461
LEGGE N°146 DEL 1980, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980): - ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, (3.1.2.27 - Istituto Nazionale di Statistica - CAP. 1680)	160.568	158.526	161.685
LEGGE N°67 DEL 1987, RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP. 2183) (3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP. 7442)	409.304	329.954	336.744
LEGGE N°440 DEL 1989, RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - CAP. 1539)	278	274	280

18 Tab 0 1

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2007	2008	2009
<p>LEGGE N°292 DEL 1990, ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (3.1.5.22 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - ENIT - CAP. 2194)</p>	51.099	50.822	51.250
<p>DECRETO LEGGE N°142 DEL 1991, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.</p>			
<p>- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7446/P)</p>	221.405	218.761	222.852
<p>- ART. 6 COMMA 1: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITA DAL TERREMOTO DEL ECC. (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7446/P)</p>	79.773	78.726	80.346
<p>LEGGE N°225 DEL 1992, ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.</p>			
<p>- ART. 1: SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 2184)</p>	78.864	39.341	40.151
<p>- ART. 3: ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7447)</p>	542.287	535.168	391.294
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°39 DEL 1993, NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.</p>			
<p>- ART. 4: ISTITUZIONE CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA P.A.. (3.1.2.33 - Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - CAP. 1707/P)</p>	21.574	16.312	16.648
<p>LEGGE N°109 DEL 1994, LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.</p>			
<p>- ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (3.1.2.32 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - CAP. 1702)</p>	3.889	3.838	3.917
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p>			
<p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1613)</p>	1.847	1.823	1.861

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2007	2008	2009
<p>LEGGE N°94 DEL 1997, MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO:</p> <p>- ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - CAP. 1321)</p>	11.923	11.725	11.993
<p>LEGGE N°249 DEL 1997, ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO. (3.1.2.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - CAP. 1575)</p>	3.889	3.838	3.917
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°446 DEL 1997, IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE .</p> <p>- ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC. (REGOLAZIONE DEBITORIA) (4.1.2.1 - Fondo Sanitario Nazionale - CAP. 2701)</p>	670.000	-	-
<p>LEGGE N°128 DEL 1998, DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.</p> <p>- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - CAP. 1723)</p>	3.812	3.762	3.839
<p>LEGGE N°230 DEL 1998, NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA.</p> <p>- ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale - CAP. 2185)</p>	256.128	253.422	257.608
<p>LEGGE N°144 DEL 1999, MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (3.2.3.38 - SVIMEZ - CAP. 7330)</p>	1.687	1.665	1.699
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°165 DEL 1999, E DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - CAP. 1525)</p>	252.025	249.281	253.526
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°285 DEL 1999, RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (12.1.2.12 - FORMEZ - CAP. 5200)</p>	21.391	21.110	21.544

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2007	2008	2009
DECRETO LEGISLATIVO N°287 DEL 1999, "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59" (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - CAP. 3935)	14.682	14.489	14.787
DECRETO LEGISLATIVO N°300 DEL 1999, RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59. - ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO) (6.1.2.9 - Agenzia del Demanio - CAP. 3901)	124.074	127.539	134.914
DECRETO LEGISLATIVO N°303 DEL 1999, ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - CAP. 2115)	442.275	424.266	463.895
LEGGE N°353 DEL 2000, LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (4.1.2.14 - Interventi diversi - CAP. 2820)	8.751	8.636	8.814
LEGGE FINANZIARIA N°388 DEL 2000, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 74 COMMA 1: PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI PUBBLICI (3.1.5.9 - Previdenza complementare - CAP. 2156)	135.150	133.376	136.120
LEGGE N°38 DEL 2001, NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA. (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP. 7513/P)	4.813	4.750	4.847
DECRETO LEGISLATIVO N°165 DEL 2001, NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. - ART. 46: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - CAP. 5223)	3.403	3.358	3.427
LEGGE FINANZIARIA N°448 DEL 2001, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) - ART. 14 COMMA 1: ACCISE GAS METANO (6.1.2.2 - Restituzione e rimborsi di imposte - CAP. 3823)	97.230	95.954	97.928
DECRETO LEGISLATIVO N°196 DEL 2003, CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - CAP. 1733)	21.846	21.591	21.986

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2007	2008	2009
<p>DECRETO LEGGE N°181 DEL 2006, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 233 DEL 2006:DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RIORDINO DELLE ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI MINISTERI.</p> <p>- ART. 1 COMMA 19 PUNTO A: ADEGUAMENTO STRUTTURA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SPORT. (3.2.10.5 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sport - CAP. 7450)</p>	145.841	143.927	144.825
	3.905.866	3.046.857	2.985.113
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
<p>LEGGE N°287 DEL 1990, NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>- ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (3.1.2.3 - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - CAP. 2275)</p>	21.391	21.110	21.544
<p>LEGGE N°282 DEL 1991, E DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994 - DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE 95 DEL 1995: RIFORMA DELL'ENEA .</p> <p>(4.2.3.4 - Ente Nazionale Energia e Ambiente - CAP. 7630)</p>	194.460	191.908	195.857
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2280)</p>	1.147	1.132	1.155
	216.998	214.150	218.556
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
<p>LEGGE N°335 DEL 1995, RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.</p> <p>- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - CAP. 4332)</p>	778	768	783
<p>LEGGE N°448 DEL 1998, MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 80 COMMA 4: FORMAZIONE PROFESSIONALE. (10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 4161)</p>	1.945	1.919	1.959
<p>LEGGE FINANZIARIA N°350 DEL 2003, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).</p>			

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2007	2008	2009
- ART. 3 COMMA 149: FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (14.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 5025)	2.942	2.916	2.956
	5.665	5.603	5.698
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°309 DEL 1990, TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:			
- ART. 135: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - CAP. 1768)	4.862	4.798	4.896
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1160)	117	116	118
	4.979	4.914	5.014
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
LEGGE N°1612 DEL 1962, RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE			
- ART. 12: MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP. 2201)	2.722	2.687	2.742
LEGGE N°794 DEL 1966, RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966			
(16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 4131)	2.431	2.399	2.448
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°200 DEL 1967, DISPOSIZIONI SULLE FUNZIONI E SUI POTERI CONSOLARI			
(11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 3105)	2.334	2.303	2.350
LEGGE N°883 DEL 1977, APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974			
(13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 3749)	972	960	979

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2007	2008	2009
LEGGE N°140 DEL 1980, PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 4052)	272	268	274
LEGGE N°7 DEL 1981, E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (9.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170) (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	646.997	642.224	649.729
LEGGE N°960 DEL 1982, RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (15.1.2.2 - Collettivita' italiana all'estero - CAP. 4061, 4063)	2.723	2.687	2.742
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1163)	6.028	5.949	6.072
LEGGE N°299 DEL 1998, FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESCE (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11, COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA. (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 4534)	4.862	4.798	4.896
LEGGE N°58 DEL 2001, ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP. 2210)	2.236	2.207	2.252
LEGGE N°91 DEL 2005, CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA). - ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA) (12.1.2.2 - Solidarieta' internazionale - CAP. 3421)	-	3.454	3.525
	671.577	669.936	678.009
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
LEGGE N°181 DEL 1990, RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRÀ (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988. (7.1.2.3 - Interventi diversi - CAP. 2193)	367	362	370

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2007	2008	2009
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.4 - Ricerca scientifica - CAP. 1260)</p> <p>LEGGE N°440 DEL 1997, E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ARTICOLO 68, COMMA 4, LETTERA B): FONDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA. (2.1.5.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - CAP. 1270/P)</p>	3.120	3.026	3.171
	179.578	177.221	180.868
	183.065	180.609	184.409
<p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>LEGGE N°451 DEL 1959, ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 2674)</p> <p>LEGGE N°968 DEL 1969, E DECRETO-LEGGE N. 361 DEL 1995, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 437 DEL 1995 (ART. 4): "FONDO SCORTA" DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 1916)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°309 DEL 1990, TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:</p> <p>- ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 2668)</p> <p>(5.1.1.4 - Potenziamento - CAP. 2815)</p> <p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (6.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2960)</p>	30.360	29.961	30.578
	17.599	17.368	17.725
	2.917	2.879	2.938
	107	106	108
	50.983	50.314	51.349
<p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> <p>LEGGE N°979 DEL 1982, DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (2.1.2.5 - Difesa del mare - CAP. 1644, 1646/P)</p>	40.350	39.821	40.640

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2007	2008	2009
DECRETO LEGGE N°2 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 1388, 1389/P)	214	210	215
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1551)	69.587	68.936	69.943
DECRETO LEGISLATIVO N°300 DEL 1999, RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59. - ART. 38: AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI. (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP. 3621) (7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP. 8831)	82.646	81.560	83.239
	192.797	190.527	194.037
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE			
LEGGE N°431 DEL 1998, DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - CAP. 1690)	210.990	208.220	212.505
LEGGE FINANZIARIA N°350 DEL 2003, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004). - ART. 3 COMMA 108: FONDO PER L'EDILIZIA A CANONE SPECIALE (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - CAP. 1691)	9.921	9.791	9.993
	220.911	218.011	222.498
MINISTERO DELLA DIFESA			
REGIO DECRETO N°263 DEL 1928, TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI: - ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 1253)	41.670	41.123	41.969
- ART. 17 COMMA 1: ARMA DEI CARABINIERI (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 4840)	24.804	24.478	24.982

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2007	2008	2009
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1352)</p>	778	768	783
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°300 DEL 1999, RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>- ART. 22 COMMA 1: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA. (3.1.2.8 - Agenzia Industrie Difesa - CAP. 1360) (3.2.3.6 - Agenzia Industrie Difesa - CAP. 7145)</p>	12.933	12.763	13.026
<p>LEGGE N°267 DEL 2002, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (IHO) E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (INSEAN)</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL' INSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1354)</p>	3.889	3.838	3.917
<p>- ART. 1 COMMA 3: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL' IHO. (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 1345)</p>	68	68	69
	84.142	83.038	84.746
<p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</p> <p>LEGGE N°267 DEL 1991, ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418) (2.1.2.7 - Pesca - CAP. 1476, 1477, 1488)</p>	14.121	13.939	14.224
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2200)</p>	5.346	5.275	5.384
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°454 DEL 1999, RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - CAP. 2083)</p>	99.270	98.061	99.932

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2007	2008	2009
	118.737	117.275	119.540
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
LEGGE N°190 DEL 1975, NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 3610)	2.334	2.303	2.350
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°805 DEL 1975, ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 2040, 2041, 2043) (6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 3611)	5.251	5.182	5.288
LEGGE N°163 DEL 1985, NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO. (2.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP. 1390, 1391) (11.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP. 6120) (11.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP. 8570, 8571, 8572, 8573) (12.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP. 6620, 6621, 6622, 6623, 6624) (12.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP. 8720, 8721)	441.301	486.817	543.785
LEGGE N°118 DEL 1987, NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (7.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP. 4132)	826	816	832
LEGGE N°466 DEL 1988, CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (6.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP. 3630)	2.706	2.670	2.725
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (6.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 3670)	29.850	29.458	30.064
LEGGE N°77 DEL 2006, MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE", POSTI SOTTO LA TUTELA DELL' UNESCO. - ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE " DELL'UNESCO. (2.1.2.3 - Enti ed attivita' culturali - CAP. 1442) (2.2.3.8 - Interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali - CAP. 7305)	-	-	3.797
	482.268	527.246	588.841

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2007	2008	2009
MINISTERO DELLA SALUTE			
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N°1068 DEL 1947, CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' . (4.1.2.3 - Organizzazione Mondiale della Sanita' - CAP. 4320)	19.495	19.239	19.635
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°613 DEL 1980, CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - CAP. 3453)	30.141	29.746	30.358
DECRETO LEGISLATIVO N°502 DEL 1992, RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - CAP. 3392)	339.383	335.873	341.303
DECRETO LEGISLATIVO N°267 DEL 1993, RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' . (3.1.2.16 - Istituto Superiore di Sanita' - CAP. 3443)	99.325	98.206	99.937
DECRETO LEGISLATIVO N°268 DEL 1993, RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO. (3.1.2.17 - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - CAP. 3447)	65.015	64.162	65.482
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 3412)	5.542	5.469	5.582
LEGGE N°434 DEL 1998, FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. - ART. 1 COMMA 2: FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO (5.1.2.3 - Prevenzione del randagismo - CAP. 5340)	3.986	3.934	4.015
DECRETO LEGGE N°17 DEL 2001, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4). (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - CAP. 3457)	4.959	4.894	4.994
DECRETO LEGGE N°269 DEL 2003, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. - ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - CAP. 3458) (3.2.3.5 - Agenzia italiana del farmaco - CAP. 7230)	44.895	44.305	45.217

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2007	2008	2009
	612.741	605.828	616.523
MINISTERO DEI TRASPORTI			
LEGGE N°721 DEL 1954, ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI PORTO (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 2121)	5.965	5.906	5.997
LEGGE N°267 DEL 1991, ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE: - ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGE N.41 DEL 1982) (4.1.1.6 - Mezzi operativi e strumentali - CAP. 2179)	1.994	1.984	1.999
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.9 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1952)	340	336	343
DECRETO LEGGE N°535 DEL 1996, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM." (3.1.2.16 - Sicurezza in mare - CAP. 1850)	622	614	627
DECRETO LEGISLATIVO N°250 DEL 1997, ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7) (3.1.2.15 - Sicurezza del trasporto Aereo - CAP. 1921)	62.227	61.410	62.674
	71.148	70.250	71.640
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
LEGGE N°407 DEL 1974, RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO (3.2.3.6 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - CAP. 7291)	4.663	4.602	4.697
LEGGE N°394 DEL 1977, POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (3.1.2.5 - Altri interventi per le Universita' statali - CAP. 1709)	7.937	7.833	7.994
LEGGE N°245 DEL 1990, NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990			

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2007	2008	2009
(3.1.2.7 - Piani e programmi di sviluppo dell'universita' - CAP. 1690)	116.042	93.453	95.911
LEGGE N°243 DEL 1991, UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE. (3.1.2.8 - Universita' ed istituti non statali - CAP. 1692)	131.955	130.223	132.903
LEGGE N°147 DEL 1992, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (3.1.2.3 - Diritto allo studio - CAP. 1695)	155.845	153.931	146.893
LEGGE N°537 DEL 1993, INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA. - ART. 5 COMMA 1: LETTERA A : SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA' (3.1.2.9 - Finanziamento ordinario delle Universita' statali - CAP. 1694)	7.009.222	6.868.385	7.008.902
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.1 - Ricerca scientifica - CAP. 1679)	11.235	9.588	9.816
DECRETO LEGISLATIVO N°204 DEL 1998, DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (3.2.3.4 - Ricerca scientifica - CAP. 7236)	1.736.205	1.704.987	1.737.809
LEGGE N°338 DEL 2000, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI. - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (3.2.3.8 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAP. 7273)	31.749	31.332	31.977
	9.204.853	9.004.334	9.176.902
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE			
LEGGE N°328 DEL 2000, LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI. - ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (4.1.5.2 - Fondo per le politiche sociali - CAP. 3671)	1.635.141	1.645.841	1.378.914
	1.635.141	1.645.841	1.378.914
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE			
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI			

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2007	2008	2009
(4.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2500)	25.980	16.044	16.374
LEGGE N°68 DEL 1997, RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO			
- ART. 8 COMMA 1: LETTERA A : SPESE DI FUNZIONAMENTO ICE (4.1.2.4 - Istituto Commercio Estero - CAP. 2530)	95.286	94.035	95.970
- ART. 8 COMMA 1: LETTERA B : ATTIVITÀ PROMOZIONALE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE (4.1.2.4 - Istituto Commercio Estero - CAP. 2531)	59.977	59.683	60.911
	181.243	169.762	173.255
TOTALE GENERALE	17.843.114	16.804.495	16.755.044

